

Questa Raccolta degli Usi - edizione 2005 - non è più vigente.
E' consultabile solo per chi fosse interessato a visionare i documenti pregressi.
Consulta l'EDIZIONE 2023.



RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI 2005

La presente raccolta è stata approvata dalla Giunta Camerale
con delibera n. 16 del 2/3/2006

PRESENTAZIONE

Sono lieto di presentare la nuova Raccolta degli usi e consuetudini della provincia di Belluno, aggiornata all'anno 2005.

Il lavoro di revisione è stato lungo, complesso, tecnicamente impegnativo e ci permette di offrire oggi al mondo dell'economia e del lavoro uno strumento certo e una fonte autonoma di diritto per la regolazione dei rapporti economici, andando con ciò un po' oltre il compito istituzionalmente demandato alle Camere di Commercio, che tradizionalmente adempiono a tale funzione.

La raccolta e l'aggiornamento degli usi si connotano di un particolare rilievo alla luce della legge di riforma degli enti camerali, che valorizza il ruolo di garanzia e controllo che le Camere sono chiamate a svolgere nell'ambito della regolazione del mercato. Con forme di intervento in modo diretto o indiretto, l'ente camerale è infatti chiamato a sovrintendere all'equilibrio ed alla correttezza del mercato in generale, dal momento che rappresenta gli interessi dei diversi soggetti coinvolti e che mira a favorirne il componimento raccogliendone l'unità di intenti.

La precedente Raccolta risaliva al 1985 (una parziale revisione è stata effettuata nel 1990 con riguardo solo agli usi dei prodotti delle industrie del legno) ed il lungo lasso di tempo trascorso ha apportato significative novità nel contesto socio economico sia generale che provinciale, con notevoli ripercussioni sul sistema delle relazioni economiche e commerciali.

La Raccolta ha dunque registrato i numerosi cambiamenti intervenuti, sia nella revisione degli usi esistenti, che nella codifica di nuovi usi mai raccolti, che ancora nell'eliminazione di quelli caduti in desuetudine e proprio per questo credo possa rappresentare un utile strumento di regolazione nelle relazioni produttive e commerciali.

Esprimo i miei più sinceri ringraziamenti alla Commissione Provinciale ed al suo presidente, dottor Andrea Addamiano, per la grande disponibilità, per la professionalità e per l'impegno che non hanno mai mancato di assicurare.

IL PRESIDENTE
(comm. Paolo Terribile)

PREFAZIONE

Con la riunione del 13 febbraio 2006 la Commissione che ho presieduto ha completato i lavori di revisione della raccolta degli usi della provincia di Belluno, iniziati nel febbraio del 2004.

È stata cura di questa Commissione svolgere un'approfondita analisi del testo della raccolta vigente, in seguito alla quale sono state eliminate le parti superate per sopraggiunti interventi normativi di settore, nonché quelle superate in concreto da diverse pratiche comportamentali (desuetudine).

Sono state registrate nuove regole consuetudinarie in ambiti già disciplinati dagli usi locali, ne sono state inserite di nuove in materie non disciplinate in precedenza e sono state codificate quelle mai rilevate seppure esistenti da tempo, per tenere conto delle prassi consolidate in diversi settori quali l'alberghiero, le lavanderie-puliscecco, i trasporti, le assicurazioni, i prodotti delle industrie estrattive, le prestazioni d'opera nell'ambito delle costruzioni e infine le prestazioni di servizi nell'ambito di Internet.

La Commissione si è avvalsa della preziosissima opera di tredici Comitati Tecnici che, nel corso di 59 riunioni complessive, hanno svolto il lavoro di elaborazione dei testi di portata essenzialmente tecnica, con profondo impegno e competenza, coscienti che non si doveva creare un nuovo diritto, ma esclusivamente registrare dei comportamenti generalizzati, uniformi e costanti nel tempo, tenuti nel convincimento di adempiere con ciò ad un obbligo giuridico.

Gli usi, tuttora un'importante fonte del diritto oltre che strumento di integrazione ed interpretazione della volontà contrattuale, sono necessari per risolvere eventuali controversie già insorte e d'altro canto sono utili per dare maggiore una certezza a operatori economici ed utenti/consumatori sulle regole che comunemente si osservano nei diversi settori dell'economia.

Concludo con il ringraziare il signor Presidente e la Giunta camerale per la fiducia accordatami, i Comitati Tecnici, presieduti dagli avvocati Luca Dalle Mule, Giacomo Lazzarin e Monica Viel, cui, come ricordavo, va molto del merito del risultato del lavoro realizzato. Un ringraziamento particolare va rivolto da ultimo a tutti i componenti della Commissione che, senza eccezioni, si sono prodigati per la migliore riuscita dell'opera, formulando critiche costruttive, quando ritenute necessarie, ma pronti a condividere, nei limiti della ragionevolezza, punti di vista diversi dai propri; ed alla Segretaria

della stessa Commissione, dott.ssa Isabella Licini, senza la cui intelligente, appassionata ed instancabile attività la “Raccolta degli usi della provincia di Belluno” difficilmente sarebbe venuta alla luce.

Ringrazio infine la signora Nevvia Dal Paos per la preziosa collaborazione.

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE
(Dott. Andrea Addamiano)

INDICE DELLE MATERIE

TITOLO I

USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERALE

CLAUSOLE PRINCIPALI.....	pag. 31
PROVVIGIONI E SCONTI.....	pag. 31
CONTRATTI IN FIERA.....	pag. 31
QUALIFICHE E DENOMINAZIONI	
Denominazioni del bestiame bovino.....	pag. 32
Denominazioni negli usi Internet Providers.....	pag. 33
MEDIAZIONE IN GENERE	
Onere della mediazione nelle compravendite e locazioni di immobili urbani.....	pag. 34
Onere della mediazione nel commercio del bestiame.....	pag. 34
VENDITA A PEZZO	
Vendita a pezzo.....	pag. 34

TITOLO II

COMUNIONI TACITE FAMILIARI

Regole esistenti nella provincia di Belluno.....	pag. 36
--	---------

TITOLO III

COMPRAVENDITA E LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI

CAPITOLO 1

COMPRAVENDITA

Art. 1 – Oggetto del contratto.....	pag. 40
Art. 2 – Scelta del notaio.....	pag. 40

Art. 3 – Prezzo	pag. 40
Art. 4 – Spese di allacciamento.....	pag. 40
Art. 5 – Metodo di misura della superficie commerciale.....	pag. 40
Art. 6 – Oneri della mediazione.....	pag. 40
Art. 7 – Misura della provvigione.....	pag. 40

CAPITOLO 2 LOCAZIONE

Sezione I Locazione di immobili

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 8 – Caparra.....	pag. 41
Art. 9 – Cauzione.....	pag. 41
Art. 10 – Inizio della locazione.....	pag. 41
Art. 11 – Determinazione del canone.....	pag. 41
Art. 12 – Luogo del pagamento.....	pag. 41
Art. 13 – Ripartizione delle spese.....	pag. 41
Art. 14 – Spese per l'amministrazione.....	pag. 41
Art. 15 – Riscaldamento.....	pag. 41
Art. 16 – Visita ai locali in ogni tempo.....	pag. 42
Art. 17 – Risoluzione anticipata del contratto.....	pag. 42

OBBLIGHI DEL LOCATORE

Art. 18 – Consegna della cosa locata.....	pag. 42
Art. 19 – Riparazioni a carico del locatore.....	pag. 42
Art. 20 – Denuncia all'ufficio di P.S.....	pag. 42

OBBLIGHI DEL CONDUTTORE

Art. 21 – Spese per il pagamento del canone.....	pag. 43
Art. 22 – Tempo di pagamento del canone.....	pag. 43
Art. 23 – Obbligo del pagamento del canone.....	pag. 43
Art. 24 – Restituzione della cosa locata.....	pag. 43
Art. 25 – Spesa per il riscaldamento.....	pag. 43
Art. 26 – Pagamento della quota riscaldamento.....	pag. 44
Art. 27 – Specificazione delle riparazioni.....	pag. 44
Art. 28 – Danni da gelo.....	pag. 44

Art. 29 – Visita ai locali durante la disdetta.....	pag. 44
---	---------

MEDIAZIONE

Art. 30 – Onere della mediazione.....	pag. 45
Art. 31 – Misura della provvigione.....	pag. 45

Sezione II

Locazione stagionale di abitazioni, stanze mobiliate e ville, anche in località di cura e soggiorno

CONTRATTAZIONE

Art. 32 – Caparra.....	pag. 45
Art. 33 – Riscaldamento.....	pag. 45
Art. 34 – Fine della locazione.....	pag. 45
Art. 35 – Restituzione della cosa locata.....	pag. 45
Art. 36 – Termine di riconsegna.....	pag. 46
Art. 37 – Sublocazione.....	pag. 46
Art. 38 – Visita ai locali.....	pag. 46
Art. 39 – Mancata occupazione dell'alloggio.....	pag. 46
Art. 40 – Risoluzione anticipata del contratto.....	pag. 46

OBBLIGHI DEL LOCATORE

Art. 41 – Consegna della cosa locata.....	pag. 46
Art. 42 – Arredamento.....	pag. 46
Art. 43 – Inventario.....	pag. 46
Art. 44 – Spese a carico del locatore.....	pag. 47
Art. 45 – Altri doveri del locatore.....	pag. 47
Art. 46 – Denuncia all'ufficio di P.S.....	pag. 47

OBBLIGHI DEL CONDUTTORE

Art. 47 – Occupazione della cosa locata.....	pag. 47
Art. 48 – Numero degli occupanti.....	pag. 47
Art. 49 – Inadempimento delle condizioni dichiarate.....	pag. 47
Art. 50 – Versamento del canone.....	pag. 47
Art. 51 – Altri obblighi del conduttore.....	pag. 48
Art. 52 – Spese a carico del conduttore.....	pag. 48

MEDIAZIONE

Art. 53 – Onere della mediazione.....	pag. 48
Art. 54 – Misura della provvigione.....	pag. 48

TITOLO IV COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI

CAPITOLO 1 COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI

Art. 55 – Contratto.....	pag. 50
Art. 56 – Caparra.....	pag. 50
Art. 57 – Spese notarili ed accessorie.....	pag. 50
Art. 58 – Vendita a cancello aperto.....	pag. 50
Art. 59 – Vendita a cancello chiuso.....	pag. 50

CAPITOLO 2 AFFITTO DI FONDI RUSTICI

Art. 60 – Forma del contratto.....	pag. 50
Art. 61 – Consegna e riconsegna dell’immobile.....	pag. 50
Art. 62 – Spese contrattuali.....	pag. 51
Art. 63 – Affittanza a corpo.....	pag. 51

CAPITOLO 3 CONDUZIONE A MEZZADRIA (non sono stati rilevati usi)

CAPITOLO 4
CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA
O IN COMPARTICIPAZIONE
(non sono stati rilevati usi)

CAPITOLO 5
CONDUZIONE A COLONIA MIGLIORITARIA
(non sono stati rilevati usi)

CAPITOLO 6
CONDUZIONE IN ENFITEUSI
(non sono stati rilevati usi)

CAPITOLO 7
ALTRE FORME DI CONDUZIONE

Sezione I
Alpeggio

Art. 64 – Forma del contratto.....	pag. 51
Art. 65 – Quota di soggiorno o compenso.....	pag. 51
Art. 66 – Consegna	pag. 52
Art. 67 – Mancata consegna.....	pag. 52
Art. 68 – Mancato ritiro.....	pag. 52
Art. 69 – Durata dell'alpeggio.....	pag. 53
Art. 70 – Controllo del latte.....	pag. 53
Art. 71 – Ritiro anticipato.....	pag. 53
Art. 72 – Obblighi del conduttore.....	pag. 53
Art. 73 – Responsabilità del conduttore.....	pag. 53
Art. 74 – Morte o infortunio dell'animale.....	pag. 53
Art. 75 – Animale disperso.....	pag. 54

Sezione II
Comodato

Art. 76 – Comodato.....	pag. 54
-------------------------	---------

TITOLO V
COMPRAVENDITA PRODOTTI

CAPITOLO 1
PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

Sezione I

Bestiame da vita, da latte e da macello
(bovini, equini, suini, ovini o caprini)

MODI E FORME DI CONTRATTAZIONE

Art. 77 – Forma del contratto.....	pag. 56
Art. 78 – Modi di contrattazione.....	pag. 56
Art. 79 – Perfezionamento del contratto.....	pag. 56

CAPARRA

Art. 80 – Caparra.....	pag. 56
Art. 81 – Misura della caparra.....	pag. 56
Art. 82 – Carattere della caparra.....	pag. 56
Art. 83 – Perdita della caparra.....	pag. 57
Art. 84 – Restituzione della caparra.....	pag. 57
Art. 85 – Restituzione del doppio della caparra.....	pag. 57

PAGAMENTO

Art. 86 – Versamento del prezzo.....	pag. 57
Art. 87 – Pagamento immediato.....	pag. 57
Art. 88 – Pagamento dilazionato.....	pag. 57
Art. 89 – Esclusione del deposito per garanzia.....	pag. 57

CONSEGNA

Art. 90 – Consegna immediata.....	pag. 57
Art. 91 – Consegna a fine fiera.....	pag. 58
Art. 92 – Consegna differita.....	pag. 58

MEDIAZIONE

Art. 93 – Intervento del mediatore.....	pag. 58
Art. 94 – Retribuzione del mediatore.....	pag. 58
Art. 95 – Entità della provvigione.....	pag. 58
Art. 96 – Corresponsione della provvigione.....	pag. 58

Sezione II
Bestiame da vita

GARANZIE

Art. 97 – Garanzia legale e generica.....	pag. 58
Art. 98 – Garanzia convenzionale e specifica.....	pag. 58
Art. 99 – Esclusione della garanzia per gli animali lattanti.....	pag. 59
Art. 100 – Esclusione di ogni garanzia.....	pag. 59
Art. 101 – Malattie infettive.....	pag. 59
Art. 102 – Malattie infettive particolari.....	pag. 59
Art. 103 – Vizi redibitori.....	pag. 60
Art. 104 – Garanzia per tori e torelli.....	pag. 61
Art. 105 – Garanzia per tori e torelli destinati alla fecondazione artificiale.....	pag. 61
Art. 106 – Termini della garanzia.....	pag. 61
Art. 107 – Computo del termine.....	pag. 61
Art. 108 – Effetti della garanzia.....	pag. 61

AZIONE REDIBITORIA

Art. 109 – Denuncia del vizio redibitorio.....	pag. 62
Art. 110 – Riconoscimento del vizio redibitorio.....	pag. 62
Art. 111 – Riscontro del vizio redibitorio.....	pag. 62
Art. 112 – Luogo e modalità del riscontro.....	pag. 62
Art. 113 – Obblighi del compratore relativamente agli animali in protesto.....	pag. 62
Art. 114 – Risoluzione delle controversie.....	pag. 63
Art. 115 – Riconsegna dell'animale protestato.....	pag. 63
Art. 116 – Rifusione delle spese.....	pag. 63
Art. 117 – Vendita a coppia (“in pescada”).....	pag. 63
Art. 118 – Vendita a gruppo.....	pag. 63
Art. 119 – Morte dell'animale entro il periodo di garanzia.....	pag. 63
Art. 120 – Incidenza del danno in caso di morte.....	pag. 64

GARANZIE SPECIALI

Art. 121 – Bovina lattifera.....	pag. 64
Art. 122 – Denuncia e prova della minor produzione.....	pag. 64
Art. 123 – Bovina garantita gravida.....	pag. 64
Art. 124 – Garanzia del termine di gravidanza.....	pag. 64
Art. 125 – Ritenimento di feto morto.....	pag. 65
Art. 126 – Parto presso il venditore.....	pag. 65

Sezione III
Bestiame da macello

CONTRATTAZIONE

Art. 127 – Modi di contrattazione.....	pag. 65
Art. 128 – Vendita ad occhio.....	pag. 65
Art. 129 – Vendita a peso vivo.....	pag. 65
Art. 130 – Vendita a peso vivo netto.....	pag. 65
Art. 131 – Vendita a peso morto.....	pag. 65
Art. 132 – Suini.....	pag. 66
Art. 133 – Pesatura del bestiame macellato.....	pag. 66
Art. 134 – Spese.....	pag. 66

GARANZIA

Art. 135 – Garanzia.....	pag. 66
Art. 136 – Durata della garanzia.....	pag. 66
Art. 137 – Effetti della garanzia.....	pag. 66
Art. 138 – Esclusione di ogni garanzia.....	pag. 67
Art. 139 – Effetti della vendita senza garanzia.....	pag. 67
Art. 140 – Compravendita di animali ammalati o macellati d'ur- genza.....	pag. 67

CAPITOLO 2

PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

(non sono stati rilevati usi)

CAPITOLO 3

PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

Sezione I

Legna da ardere

Art. 141 – Modalità e forma della contrattazione.....	pag. 67
Art. 142 – Classificazione.....	pag. 68
Art. 143 – Pezzatura.....	pag. 68
Art. 144 – Qualità.....	pag. 68
Art. 145 – Stagionatura.....	pag. 68
Art. 146 – Unità di misura.....	pag. 68
Art. 147 – Tolleranza di peso.....	pag. 68

Art. 148 – Accertamento del peso.....	pag. 69
Art. 149 – Consegna.....	pag. 69
Art. 150 – Spese di esecuzione del contratto.....	pag. 69
Art. 151 – Obbligo di ricevimento.....	pag. 69
Art. 152 – Reclami.....	pag. 69
Art. 153 – Pagamento.....	pag. 69

Sezione II
Legname rozzo

Art. 154 – Legname rozzo.....	pag. 70
Art. 155 – Spoglio.....	pag. 70
Art. 156 – Termini.....	pag. 70
Art. 157 – Atterramento su fondi finitimi.....	pag. 70
Art. 158 – Allestimento.....	pag. 70
Art. 159 – Vie di accesso e di esbosco.....	pag. 71
Art. 160 – Uso e pulizia delle vie di esbosco.....	pag. 71
Art. 161 – Depositi.....	pag. 71
Art. 162 – Abbuoni sulla misurazione.....	pag. 71
Art. 163 – “Taglia agli operai”.....	pag. 71
Art. 164 – Individuazione e consegna.....	pag. 72

CAPITOLO 4
PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA
(non sono stati rilevati usi)

CAPITOLO 5
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE

Sezione I
Pietre naturali e da taglio

Art. 165 – Classificazione.....	pag. 72
---------------------------------	---------

PRODOTTI GREZZI DI CAVA

Art. 166 – Classificazione ed unità di misura.....	pag. 72
Art. 167 – Difetti.....	pag. 73
Art. 168 – Abbuoni e misurazioni.....	pag. 73
Art. 169 – Contestazioni.....	pag. 73

PRODOTTI SEMILAVORATI

Art. 170 – Classificazione ed unità di misura.....	pag. 73
Art. 171 – Misurazioni.....	pag. 74
Art. 172 – Tolleranze.....	pag. 74
Art. 173 – Difetti.....	pag. 74
Art. 174 – Consegna della merce.....	pag. 75

PRODOTTI LAVORATI E MANUFATTI FINITI

Art. 175 – Campionature.....	pag. 75
Art. 176 – Contratti di fornitura.....	pag. 75
Art. 177 – Misurazioni.....	pag. 75
Art. 178 – Preventivi.....	pag. 76
Art. 179 – Tolleranze.....	pag. 76
Art. 180 – Tolleranze modulmarmo.....	pag. 76
Art. 181 – Contestazioni.....	pag. 76
Art. 182 – Imballi.....	pag. 77

Sezione II

Materiali sciolti

Art. 183 – Classificazione.....	pag. 77
Art. 184 – Pezzatura.....	pag. 78
Art. 185 – Forma del contratto.....	pag. 78
Art. 186 – Unità di base di contrattazione.....	pag. 78
Art. 187 – Luogo e modalità della consegna.....	pag. 78
Art. 188 – Consegna ripartita.....	pag. 78
Art. 189 – Tolleranza.....	pag. 78

CAPITOLO 6

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

(non sono stati rilevati usi)

CAPITOLO 7

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL TABACCO

(non sono stati rilevati usi)

CAPITOLO 8
PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI
(non sono stati rilevati usi)

CAPITOLO 9
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI
(non sono stati rilevati usi)

CAPITOLO 10
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELL'ABBIGLIAMENTO E
DELL'ARREDAMENTO
(non sono stati rilevati usi)

CAPITOLO 11
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO

§ 1. LEGNAME DA COSTRUZIONE E DA OPERA

Sezione I
Legname di conifere

CONTRATTAZIONE

Art. 190 – Forma del contratto.....	pag. 79
Art. 191 – Perfezionamento del contratto.....	pag. 79

PROVENIENZA E QUALITÀ

Art. 192 – Provenienza del legname.....	pag. 80
Art. 193 – Unità di misura.....	pag. 80
Art. 194 – Accertamento del peso.....	pag. 80
Art. 195 – Contrattazione per “autotreno”, “bilico” o “motrice”.....	pag. 80
Art. 196 – Clausola “circa”.....	pag. 80
Art. 197 – Clausole “da...a...”.....	pag. 80

PREZZO

Art. 198 – Determinazione del prezzo.....	pag. 81
Art. 199 – Listino dei prezzi.....	pag. 81
Art. 200 – Vendita a prezzo di listino.....	pag. 81
Art. 201 – Vendita senza determinazione del prezzo.....	pag. 81
Art. 202 – Prezzo per quantità diverse dalle convenute.....	pag. 81

SPEDIZIONE E CONSEGNA

Art. 203 – Spedizione	pag. 81
Art. 204 – Clausole relative alla consegna.....	pag. 81
Art. 205 – Termini di consegna.....	pag. 82
Art. 206 – Liberazione dall’obbligo della consegna.....	pag. 82
Art. 207 – Data certa.....	pag. 82
Art. 208 – Ritardo nella consegna.....	pag. 82
Art. 209 – Forza maggiore.....	pag. 82

TRASPORTO

Art. 210 – Caricamento della merce.....	pag. 83
Art. 211 – Porto assegnato.....	pag. 83
Art. 212 – Svincolo e scaricamento.....	pag. 83
Art. 213 – Contestazioni.....	pag. 83
Art. 214 – Spese di trasporto.....	pag. 84
Art. 215 – Rischi del trasporto.....	pag. 84
Art. 216 – Reclami contro il vettore.....	pag. 84
Art. 217 – Variazioni di tariffe e tasse.....	pag. 84

COLLAUDO E VISITA DELLA MERCE

Art. 218 – Clausola “merce collaudata” o “da collaudare”.....	pag. 84
Art. 219 – Collaudo.....	pag. 85
Art. 220 – Termine per il collaudo.....	pag. 85
Art. 221 – Clausola “vista” o “salvo vista”.....	pag. 85
Art. 222 – Termine per la visita.....	pag. 85
Art. 223 – Effetti della omessa visita.....	pag. 85

GARANZIA

Art. 224 – Protesto della merce.....	pag. 86
Art. 225 – Riconsegna della merce protestata.....	pag. 86
Art. 226 – Uso della merce protestata.....	pag. 86
Art. 227 – Termine di risposta al protesto.....	pag. 86

PAGAMENTO

Art. 228 – Caparra nei contratti ad esecuzione ripartita.....	pag. 86
Art. 229 – Pagamento del prezzo.....	pag. 86
Art. 230 – Sconti.....	pag. 86
Art. 231 – Luogo di pagamento.....	pag. 87
Art. 232 – Termini di pagamento.....	pag. 87

Art. 233 – Cessione pro solvendo.....	pag. 87
Art. 234 – Pagamento a mezzo tratta.....	pag. 87
Art. 235 – Pagamento nel contratto a consegna ripartita.....	pag. 87
Art. 236 – Mora del compratore.....	pag. 87

CLASSIFICAZIONE

Art. 237 – Distinzione delle conifere.....	pag. 88
Art. 238 – Uso generico del termine “abete”.....	pag. 88
Art. 239 – Distinzione del legname.....	pag. 88

LEGNAME ROTONDO

Art. 240 – Modalità di contrattazione.....	pag. 88
Art. 241 – Condizioni di consegna.....	pag. 89
Art. 242 – Qualità sana mercantile.....	pag. 89
Art. 243 – Classificazione.....	pag. 89
Art. 244 – Tronchi da sega.....	pag. 89
Art. 245 – Tondoni, longoni.....	pag. 89
Art. 246 – Bottoli o zocchi.....	pag. 89
Art. 247 – Travi e/o sottomisure.....	pag. 90
Art. 248 – Legname da imballaggio.....	pag. 90
Art. 249 – Misurazione.....	pag. 90

LEGNAME SQUADRATO

Art. 250 – Modalità di contrattazione.....	pag. 91
Art. 251 – Classificazione.....	pag. 91
Art. 252 – Travatura uso “Trieste”.....	pag. 91
Art. 253 – Dimensioni della travatura uso “Trieste”.....	pag. 91
Art. 254 – Misurazione della travatura uso “Trieste”.....	pag. 91
Art. 255 – Tolleranza di sezione.....	pag. 91
Art. 256 – Qualità.....	pag. 91
Art. 257 – Bordonali uso “Fiume”.....	pag. 91

LEGNAME SEGATO

Art. 258 – Lunghezze usuali.....	pag. 92
Art. 259 – Classificazione secondo gli spessori.....	pag. 92
Art. 260 – Tolleranza di spessore.....	pag. 92
Art. 261 – Misurazione della larghezza.....	pag. 92
Art. 262 – Stagionatura.....	pag. 93
Art. 263 – Refilatura.....	pag. 93

Art. 264 – Classificazione secondo la larghezza.....	pag. 93
Art. 265 – Scelte.....	pag. 93
Art. 266 – “Prima e netta”.....	pag. 93
Art. 267 – “Prima e seconda scelta”.....	pag. 94
Art. 268 – “Terza scelta per falegnameria”.....	pag. 94
Art. 269 – “Terza scelta per costruzione”.....	pag. 94
Art. 270 – “Quarta scelta”.....	pag. 94
Art. 271 – “Tombante”.....	pag. 94
Art. 272 – “Scarto”.....	pag. 94
Art. 273 – “Sottomisure”.....	pag. 95
Art. 274 – Sottomisure nettarello.....	pag. 95
Art. 275 – Sottomisure da falegnameria.....	pag. 95
Art. 276 – Sottomisure da costruzione.....	pag. 95
Art. 277 – Caratteristiche del moralame.....	pag. 95
Art. 278 – Listelli.....	pag. 95
Art. 279 – Sottoscorzi.....	pag. 95
Art. 280 – Bottolame.....	pag. 95
Art. 281 – Qualità del bottolame.....	pag. 95
Art. 282 – Cortame.....	pag. 95
Art. 283 – Boules.....	pag. 96
Art. 284 – Segagione tronchi per conto terzi.....	pag. 96

Sezione II
Legname di latifoglie

Art. 285 – Specie delle latifoglie.....	pag. 96
Art. 286 – Contrattazione.....	pag. 96
Art. 287 – Legname rotondo.....	pag. 96
Art. 288 – Dimensioni.....	pag. 97
Art. 289 – Tavolame.....	pag. 97
Art. 290 – Misurazione.....	pag. 97
Art. 291 – Dimensioni.....	pag. 97
Art. 292 – Stagionatura.....	pag. 97
Art. 293 – Merce stagionata.....	pag. 97
Art. 294 – Merce essiccata.....	pag. 97
Art. 295 – Merce fresca.....	pag. 97
Art. 296 – Deperimenti.....	pag. 98
Art. 297 – Prezzo.....	pag. 98

Sezione III
Pavimenti a listoni paralleli di conifera

Art. 298 – Contrattazione.....	pag. 98
Art. 299 – Provenienza del legname.....	pag. 98
Art. 300 – Unità di misura.....	pag. 98
Art. 301 – Determinazione del prezzo.....	pag. 98
Art. 302 – Vendita senza determinazione di prezzo.....	pag. 98
Art. 303 – Spedizione e consegna.....	pag. 99
Art. 304 – Trasporto.....	pag. 99
Art. 305 – Pagamento.....	pag. 99
Art. 306 – Definizione.....	pag. 99
Art. 307 – Assortimenti.....	pag. 99
Art. 308 – Tolleranze di misura.....	pag. 99
Art. 309 – Misurazioni.....	pag. 99

Sezione IV
Perline di conifera da rivestimento

Art. 310 – Definizione.....	pag. 100
Art. 311 – Assortimenti.....	pag. 100
Art. 312 – Tolleranza di misure.....	pag. 100
Art. 313 – Misurazione.....	pag. 100

§ 2. MOBILI E SERRAMENTI

Sezione I
Mobili

Art. 314 – Prodotti in legno massiccio.....	pag. 101
---	----------

Sezione II
Serramenti

Art. 315 – Riferimento misure.....	pag. 101
Art. 316 – Minimo di fatturazione.....	pag. 101
Art. 317 – Qualità del legname impiegato.....	pag. 101

Art. 318 – Tolleranza sulle sezioni.....	pag. 101
Art. 319 – Tolleranze sulle dimensioni in “misura esterno telaio fisso”.....	pag. 102
Art. 320 – Posa in opera.....	pag. 102
Art. 321 – Maniglieria e ferramenta.....	pag. 102
Art. 322 – Esclusioni.....	pag. 102
Art. 323 – Opere murarie.....	pag. 102

CAPITOLO 12

**PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA, POLIGRAFICHE
E FOTOFONOCINEMATOGRAFICHE**
(non sono stati rilevati usi)

CAPITOLO 13

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE
(non sono stati rilevati usi)

CAPITOLO 14

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE
(non sono stati rilevati usi)

CAPITOLO 15

**PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE
E DEI MINERALI NON METALLIFERI**
(non sono stati rilevati usi)

CAPITOLO 16

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE
(non sono stati rilevati usi)

CAPITOLO 17

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA ELASTICA
(non sono stati rilevati usi)

CAPITOLO 18

PRODOTTI DI INDUSTRIE VARIE
(non sono stati rilevati usi)

TITOLO VI
CREDITO ASSICURAZIONI BORSE VALORI

CAPITOLO 1
USI BANCARI

Art. 324 – Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti (art.1528 C.C.).....	pag. 104
Art. 325 – Obblighi degli Istituti ed Aziende di credito nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione (art. 1838 comma 2 C.C.).....	pag. 104
Art. 326 – Termine usuale per il preavviso di recesso dal contratto per apertura di credito a tempo indeterminato (art. 1845 C.C.).....	pag. 104
Art. 327 – Liquidazione interessi nelle operazioni bancarie in genere.....	pag. 104
Art. 328 – Chiusura del conto corrente e interesse composto.....	pag. 104
Art. 329 – Rinnovazione di precedente operazione cambiaria.....	pag. 105
Art. 330 – Fondi (o somme) a disposizione – Significato bancario ..	pag. 105
Art. 331 – Accredito in conto “salvo buon fine”	pag. 105
Art. 332 – Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia (art. 1850 C.C.).....	pag. 105
Art. 333 – Interessi di mora su rate scadute di mutui e finanziamenti (art. 1283 C.C.).....	pag. 106
Art. 334 – Operazioni di incasso/credito documentario (artt. 1527, 1530 C.C.).....	pag. 106
Art. 335 – Valuta di addebito in conto corrente	pag. 106

CAPITOLO 2
USI DELLE ASSICURAZIONI

Art. 336 – Provvigioni su polizze in coassicurazione.....	pag. 106
---	----------

CAPITOLO 3
USI DELLE BORSE VALORI
(non sono stati rilevati usi)

TITOLO VII ALTRI USI

CAPITOLO 1 PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E SERVIZI

§ 1. USI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI D'OPERA NELL'AMBITO DELLE COSTRUZIONI

OPERE EDILIZIE – COSTRUZIONE E RESTAURO

Art. 337 – Offerta.....	pag. 108
Art. 338 – Ritenuta di garanzia.....	pag. 108
Art. 339 – Sistema di liquidazione delle opere in edilizia.....	pag. 108
Art. 340 – Compenso per i lavori a misura.....	pag. 108
Art. 341 – Compenso per i lavori a corpo (“a forfait”).....	pag. 108
Art. 342 – Compenso per i lavori in economia.....	pag. 109
Art. 343 – Unità di misura.....	pag. 109
Art. 344 – Misurazione di scavi.....	pag. 110
Art. 345 – Misurazioni di riporti.....	pag. 110
Art. 346 – Misurazione di calcestruzzi, acciaio e casseri.....	pag. 111
Art. 347 – Misurazione di riempimenti, caldane, massetti.....	pag. 111
Art. 348 – Misurazione di isolamenti - impermeabilizzazioni.....	pag. 111
Art. 349 – Misurazione di murature – tramezze.....	pag. 111
Art. 350 – Misurazione di solai – coperture.....	pag. 111
Art. 351 – Misurazione di intonaci.....	pag. 112
Art. 352 – Misurazione di tubazioni, canne, pozzetti, depuratori.....	pag. 112
Art. 353 – Detrazioni per fori.....	pag. 112

LAVORI DI IMBIANCATURA, VERNICIATURA, STUCCATURA

Art. 354 – Lavori di imbiancatura, verniciatura, stuccatura.....	pag. 112
--	----------

LAVORI DI POSA IN OPERA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Art. 355 – Misurazioni.....	pag. 112
Art. 356 – Prezzo “a forfait”.....	pag. 113
Art. 357 – Materiali forniti dal committente.....	pag. 113
Art. 358 – Lavori di piccola entità.....	pag. 113

§ 2. USI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI LAVANDERIA PULISECCO

Art. 359 – Ordinazioni.....	pag. 113
Art. 360 – Verifica merce.....	pag. 113
Art. 361 – Responsabilità del pulitintore.....	pag. 114
Art. 362 – Entità del risarcimento.....	pag. 114
Art. 363 – Riconsegna.....	pag. 114
Art. 364 – Verifica dei capi.....	pag. 114
Art. 365 – Perdita della bolletta.....	pag. 115
Art. 366 – Lavanderie rapide o monoprezzo.....	pag. 115

§ 3. USI DEL SETTORE ALBERGHIERO

Art. 367 – Prenotazioni.....	pag. 115
Art. 368 – Validità delle prenotazioni.....	pag. 115
Art. 369 – Prezzi.....	pag. 115
Art. 370 – Orario dei pasti.....	pag. 116
Art. 371 – Pasti non consumati.....	pag. 116
Art. 372 – Rimborso pasti non consumati.....	pag. 116
Art. 373 – Diritto di tappo.....	pag. 116
Art. 374 – Termine di rilascio delle stanze.....	pag. 116
Art. 375 – Inadempimenti del contratto.....	pag. 116
Art. 376 – Animali.....	pag. 116
Art. 377 – Cose ingombranti.....	pag. 117
Art. 378 – Cose dimenticate.....	pag. 117
Art. 379 – Corrispondenza.....	pag. 117
Art. 380 – Prenotazione di camera a mezzo agenzie di viaggio.....	pag. 117
Art. 381 – Prenotazioni per gruppi di clienti a mezzo agenzie di viaggio.....	pag. 117
Art. 382 – Opzione.....	pag. 117

§ 4. USI INTERNET PROVIDERS

Art. 383 – Definizione.....	pag. 118
Art. 384 – Forma.....	pag. 118
Art. 385 – Obblighi del cliente.....	pag. 118
Art. 386 – Responsabilità del cliente.....	pag. 118
Art. 387 – Prestazioni ed obblighi del provider.....	pag. 118

Art. 388 – Responsabilità del provider – Casi di esclusione.....	pag. 118
Art. 389 – Utilizzo del servizio.....	pag. 119

CAPITOLO 2
USI MARITTIMI
(non sono stati rilevati usi)

CAPITOLO 3
USI DEI TRASPORTI TERRESTRI

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 390 – Ordine di trasporto.....	pag. 119
Art. 391 – Forma del contratto – Documenti di trasporto.....	pag. 119
Art. 392 – Nolo e pagamenti.....	pag. 119
Art. 393 – Responsabilità del vettore.....	pag. 120
Art. 394 – Imballaggio.....	pag. 120
Art. 395 – Modalità di ritiro e consegna.....	pag. 120
Art. 396 – Merci voluminose.....	pag. 120
Art. 397 – Merci fragili.....	pag. 121
Art. 398 – Modalità di esercizio del diritto di ritenzione.....	pag. 121
Art. 399 – Avarie.....	pag. 121
Art. 400 – Pesatura della merce.....	pag. 121
Art. 401 – Calo della merce.....	pag. 121
Art. 402 – Corrispettivo del trasporto.....	pag. 121
Art. 403 – Pagamento del trasporto.....	pag. 121
Art. 404 – Mandato di contrassegno.....	pag. 121
Art. 405 – Mancata riconsegna della merce.....	pag. 122
Art. 406 – Spedizione.....	pag. 122
Art. 407 – Consegna della merce al vettore.....	pag. 122
Art. 408 – Recapito pacchi e corrispondenza.....	pag. 122

DISPOSIZIONI RELATIVE AL SOLO TRASPORTO A MEZZO CORRIERE

Art. 409 – Nozione, ambito di applicazione e soggetti.....	pag. 123
Art. 410 – Limiti di assunzione degli incarichi.....	pag. 123
Art. 411 – Facoltà di recesso.....	pag. 123
Art. 412 – Esecuzione dell’incarico.....	pag. 123
Art. 413 – Obblighi e incombenze del mittente.....	pag. 124
Art. 414 – Controlli e documentazioni.....	pag. 124

Art. 415 – Diritto di contrordine.....	pag. 125
Art. 416 – Tempi di carico e scarico al ritiro ed alla riconsegna a domicilio.....	pag. 125
Art. 417 – Termini di resa.....	pag. 125
Art. 418 – Svincolo delle merci.....	pag. 126

CAPITOLO 4
USI NEI TRASPORTI AEREI
(non sono stati rilevati usi)

CAPITOLO 5
USI NELLA CINEMATOGRAFIA
(non sono stati rilevati usi)

Appendice

– Misure di superficie.....	pag. 127
– Tabella riassuntiva delle percentuali di mediazione.....	pag. 128
– Incoterms 2000 - Regole ufficiali CCI per l'interpretazione dei termini commerciali.....	pag. 129
– Norme ed usi uniformi della CCI relativi ai Crediti Documentari (NUU 500).....	pag. 231
– NUUe - Supplemento alle NUU 500 per la presentazione elettronica – Versione 1.0.....	pag. 267
– Norme uniformi relative agli incassi (NUI 522).....	pag. 275

TITOLO I

USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

- **Qualifiche e denominazioni ***
DENOMINAZIONI DEL BESTIAME BOVINO
DENOMINAZIONI NEGLI USI INTERNET PROVIDERS
- **Mediazione in genere**
- **Vendita a pezzo**
- **Clausole principali ****
- **Provvigioni e sconti *****
- **Contratti in fiera ****

* Si indicano solo le definizioni non riportate all'interno dei singoli capitoli

** Si fa riferimento a quanto indicato nei singoli capitoli

*** Per le provvigioni si fa riferimento alla tabella riportata a pag. 128

QUALIFICHE E DENOMINAZIONI

DENOMINAZIONI DEL BESTIAME BOVINO

- LATAROL = vitello/a in fase di allattamento
- VEDEL O VEDELA FORA DEL LAT = vitello/a fino all'età di 8 mesi
- MANZET (SORANEL O BURLAN) = maschio castrato dai 12 mesi all'epoca della prima rotta
- MANZO = maschio castrato
dalla prima alla terza rotta
- BO = maschio castrato dalla terza rotta in poi
- TORELLO = maschio intero, approvato per la riproduzione,
dagli 8 ai 18 mesi
- TORO = maschio intero, approvato per la riproduzione,
dalla prima rotta in poi
(cioè dai 18 mesi circa in su)
- VITELLONE = maschio intero/femmina
(normalmente destinati alla macellazione)
fino all'età della prima rotta
- MANZETTA (SORANELLA) = femmina non gravida dai 12 ai 18 mesi
- MANZA O GIOVENCA
(DETTA ANCHE SORANA) = femmina dal momento della constatazione della gravidanza fino al momento del parto, oppure non gravida dai 18 mesi ai 3 anni (seconda rotta)
- VACCA = femmina dal primo parto in poi

DENOMINAZIONI NEGLI USI INTERNET PROVIDERS

- ACCESSO:** possibilità di entrare in un sistema informatico o telematico utilizzandone le risorse e le applicazioni. L'Accesso ad un sistema può essere libero o limitato a determinati Utenti dotati di Username o di Password. In particolare, riferita ad Internet, l'espressione indica la possibilità di connettersi alla Rete tramite un Terminale.
- CLIENTE:** soggetto che stipula il contratto con il Provider.
- CONFIGURAZIONE:** predisposizione delle risorse tecniche del Terminale per consentire l'Accesso.
- INTERNET:** agglomerato di Reti telematiche connesse tra loro. A loro volta le Reti telematiche connettono fra loro più Terminali attraverso cavi telefonici, fibre ottiche, ponti radio, satelliti, etc. Su Reti di questo tipo possono transitare velocemente grandi quantità di dati. I dati possono viaggiare da una Rete all'altra tramite apposite configurazioni.
- LOG:** registrazione della singola azione elementare effettuata dall'Utente e suscettibile, in aggregato, di costituire tracciati delle attività effettuate dallo stesso Utente.
- NETIQUETTE:** norme di buon comportamento per gli Utenti.
- ONLINE:** "in linea", lo stato di trasmissibilità in Rete dei dati.
- PASSWORD:** parola chiave, costituita da una stringa di caratteri alfanumerici, che costituisce informazione riservata dell'Utente; è richiesta per consentire l'Accesso in modo da garantirne la riservatezza e la sicurezza.
- PROVIDER:** soggetto che fornisce a terzi servizi telematici, tra cui l'Accesso alla Rete, gratuitamente o a pagamento.
- RETE:** vedi Internet.
- TERMINALE:** dispositivo elettronico atto alla connessione alla Rete ed all'utilizzo dei servizi.
- USERNAME:** nome che identifica un Cliente o Utente.
- UTENTE:** colui che usufruisce dei servizi della Rete.

MEDIAZIONE IN GENERE

Onere della mediazione nelle compravendite e locazioni di immobili urbani

La provvigione per la mediazione, quando è dovuta, fa carico per quote uguali alle parti che si sono servite dell'opera del mediatore.

Onere della mediazione nel commercio del bestiame

L'opera del mediatore è retribuita mediante provvigione che grava sul venditore nelle proporzioni di cui alla tabella riassuntiva delle mediazioni riportata a pag. 128.

VENDITA A PEZZO

La vendita o la somministrazione a pezzo viene praticata, d'uso, per i seguenti beni: paste, panini, toasts, tramezzini, pizzette, gelati, nonché per i tranci dei prodotti della pasticceria, della gelateria e delle pizzerie.

Possono essere venduti singolarmente, o con unità di misura differenti dal peso, a mazzetto o in confezioni, se standardizzate e con prodotti di tipo omogeneo: gli odori e gli aromi, le fragole, i ravanelli, i carciofi, le uova, le caldarroste e gli asparagi.

Possono essere commercializzati a pezzo, ma in quantitativi limitati e destinati agli utilizzatori finali, le minuterie di ferramenta.

TITOLO II

COMUNIONI TACITE FAMILIARI

Regole esistenti nella provincia di Belluno*

* Copia dei laudi è conservata presso gli uffici della Camera di Commercio.

Regole esistenti nella provincia di Belluno

Auronzo di Cadore Regola di Villagrande
Regola di Villapiccola

Borca di Cadore Regola di Borca di Cadore
Regola di Cancia

Chies d'Alpago Regola di Funes Pedol e Famiglie di Molini

Colle Santa Lucia Regola Grande
Regola di Mezzo
Regola di Posalz

Comelico Superiore Regola di Candide
Regola di Casamazzagno
Regola di Dosoledo
Regola di Padola

Cortina d'Ampezzo Regola d'Ampezzo
Regola Bassa Zuel
Regola Bassa di Campo
Regola Bassa di Pocol
Regola Bassa di Rumerlo
Regola Bassa di Cadin
Regola Bassa di Chiave
Regola Bassa di Lareto
Regola Bassa di Mandres
Regola Bassa di Fraina
Regola Alta di Lareto
Regola di Ambrizola

Danta di Cadore Regola di Tutta Danta
Regola di Mezza Danta

Livinallongo del Col di Lana Frazione Regola di Larzonei

- Pieve di Cadore** Regola di Nebbiù
Regola di Pozzale
Regola di Tai e Vissà di Cadore
- San Nicolò di Comelico** Regola di Costa
Regola di San Nicolò di Comelico
- San Pietro di Cadore** Regola di Costalta
Regola di Presenaio
Regola di San Pietro
Regola di Valle
- San Vito di Cadore** Regola di Chiapuzza e Costa
Regola Generale o Granda
Regola di Vallesella, Resinego e Serdes
- Santo Stefano di Cadore** Regola di Campolongo
Regola di Casada
Regola di Costalissoio
Regola di Santo Stefano
- Selva di Cadore** Regola di Pescul
Regola delle 4 Regole di Vila, Ru,
Piciola e Granda
- Soverzene** Regola di Soverzene
- Vigo di Cadore** Regola di Vigo, Laggio
con Piniè e Pelos di Cadore
- Vodo di Cadore** Regola Staccata di Vodo di Cadore

TITOLO III

COMPRAVENDITA E LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI

Cap. 1 – COMPRAVENDITA

Cap. 2 – LOCAZIONE

Cap. 1 – COMPRAVENDITA

Art. 1 – Oggetto del contratto

La vendita di immobili urbani comprende la quota millesimale delle parti comuni e gli altri eventuali accessori.

Art. 2 – Scelta del notaio

La scelta del notaio spetta al compratore.

Art. 3 – Prezzo

Il prezzo di vendita, salvo patti contrari e sottoscritti, rimane fisso senza possibilità di revisione prezzi.

Art. 4 – Spese di allacciamento

Le spese per la predisposizione del collegamento del fabbricato alle reti di elettrodotto, acquedotto, gasdotto e fognatura di fabbricati di nuova costruzione o ristrutturati, sono a carico del costruttore o del venditore.

Art. 5 – Metodo di misura della superficie commerciale

La superficie commerciale va rilevata all'esterno dei muri perimetrali e alla mezzzeria dei muri confinanti con la restante parte di fabbricato e comprende:

- Il 50% dei terrazzi praticabili;
- Il 50% della superficie della cantina attribuita all'unità immobiliare;
- Il 50% della superficie dell'autorimessa relativa all'unità immobiliare;
- Il 30% della superficie del posto macchina in autorimessa comune;
- La quota parte (riferita ai millesimi) del vano ascensore dove esista;
- La quota parte (riferita ai millesimi) del vano adibito a centrale termica ove esista;
- La quota parte dello stenditoio (ove esista) e purché sia all'interno del volume del fabbricato.

Di norma viene considerato vendibile il 25% della superficie dei terrazzi praticabili che costituiscono copertura ad altre volumetrie.

Art. 6 – Oneri della mediazione

La provvigione per la mediazione, quando è dovuta, fa carico per quote uguali alle parti che si sono servite dell'opera del mediatore.

Art. 7 – Misura della provvigione

Salvo patti diversi la provvigione è dovuta nella misura del 6% sul prezzo della vendita stessa, a metà fra le parti.

Cap. 2 – LOCAZIONE

Sezione I

Locazione di immobili

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 8 – Caparra

Il semplice versamento di una somma di denaro a scopo impegnativo, in occasione della stipula di promessa di locazione, ha carattere di caparra e viene conteggiato in conto canone di locazione, quando il contratto ha avuto inizio di esecuzione.

Art. 9 – Cauzione

Normalmente il conduttore è tenuto a versare una somma a titolo di cauzione.

Art. 10 – Inizio della locazione

La locazione decorre dalla consegna delle chiavi, salvo diversa specifica pattuizione.

Art. 11 – Determinazione del canone

Normalmente il canone di locazione viene stabilito escludendo gli oneri accessori per l'erogazione e il funzionamento dei vari servizi (riscaldamento, portierato, illuminazione e pulizia parti comuni coperte e scoperte, nonché altri servizi comuni).

Art. 12 – Luogo del pagamento

Il pagamento del canone viene effettuato a mani del locatore e nel domicilio di questi, o nel modo che sarà da esso indicato.

Art. 13 – Ripartizione delle spese

Le spese fanno capo al locatore e/o al conduttore in conformità all'apposita "Tabella degli oneri accessori", approvata con Decreto Ministeriale.

Art. 14 – Spese per l'amministrazione

Nelle locazioni non turistiche il compenso dell'amministratore viene ripartito fra locatore e conduttore in ragione del 50% ciascuno.

Art. 15 – Riscaldamento

Il riscaldamento negli stabili dotati di impianto centrale è gestito, su delibera degli utenti ed a spese degli inquilini, personalmente dal locatore od

a mezzo di suo incaricato e previa anticipazione dei fondi necessari da parte degli utenti.

Art. 16 – Visita ai locali in ogni tempo

Durante il periodo di locazione il locatore ha facoltà di visitare, saltuariamente e con preavviso, i locali allo scopo di verificare lo stato di manutenzione e l'uso che ne viene fatto.

Art. 17 – Risoluzione anticipata del contratto

Il risarcimento dei danni per anticipata risoluzione del contratto è a carico di chi l'ha determinata.

OBBLIGHI DEL LOCATORE

Art. 18 – Consegna della cosa locata

Il locatore deve consegnare all'inquilino almeno due serie di chiavi per le porte d'ingresso e almeno una serie di chiavi per quelle interne e accessi secondari.

Il conduttore prende possesso dei locali con il ritiro delle chiavi, previa ricognizione dello stato di manutenzione dei locali stessi.

Art. 19 – Riparazioni a carico del locatore

Il locatore deve consegnare la cosa in grado di servire all'uso ed in buono stato di manutenzione e deve, nel corso della locazione, provvedere a tutte le riparazioni che si rendessero necessarie, ad eccezione di quelle di cui al successivo articolo 27. Deve, in particolare, provvedere alla sostituzione di tegole e comunque alla eliminazione di infiltrazioni di acqua piovana, a meno che detti danni non siano imputabili al conduttore, nonché allo sgombero della neve dai tetti, ove necessario, e alla riattivazione dei canali pluviali eventualmente congelati.

Art. 20 – Denuncia all'ufficio di P.S.

Il locatore è responsabile e provvede, nei termini di legge, alle denunce dell'arrivo delle persone alloggiate all'ufficio di P.S.. Nell'ipotesi di locazione sostitutiva ad insaputa del locatore, il conduttore ed il sostituto sono direttamente responsabili nei confronti dell'ufficio di P.S. e del locatore.

OBBLIGHI DEL CONDUTTORE

Art. 21 – Spese per il pagamento del canone

Le spese relative al pagamento del canone sono a carico del conduttore.

Art. 22 – Tempo di pagamento del canone

Il canone di locazione viene corrisposto in via anticipata ed entro i primi cinque giorni del mese o del diverso periodo concordato.

Art. 23 – Obbligo del pagamento del canone

Salvo diverso accordo, il conduttore deve corrispondere il canone sino al giorno della restituzione delle chiavi.

Art. 24 – Restituzione della cosa locata

Alla scadenza della locazione il conduttore consegna l'immobile nello stato di manutenzione in cui lo ha ricevuto, salvo il deterioramento derivante dall'uso fattone con normale diligenza.

Il conduttore dovrà provvedere alla ritinteggiatura interna dei locali, qualora li abbia ricevuti tinteggiati. Se all'inizio della locazione i corpi radianti, i serramenti interni, le finestre (limitatamente alla parte interna) e gli accessori siano stati consegnati "in perfetto stato d'uso e tinteggiati a nuovo", dovranno essere ripristinati dal conduttore.

L'accettazione delle chiavi e delle eventuali riproduzioni, senza contestazioni, costituisce tacito riconoscimento della regolare conduzione della cosa locata.

Art. 25 – Spesa per il riscaldamento

I conduttori o comunque gli utenti sono tenuti proporzionalmente al pagamento del costo della somministrazione del riscaldamento.

L'onere a carico di ciascun utente è ripartito in ragione della cubatura dei locali riscaldati, oppure per metà in ragione della cubatura e per l'altra metà in ragione della superficie radiante.

Quando del riscaldamento non si fruisca per l'intera stagione invernale, l'assemblea dei condomini e/o utenti, con delibera unanime, può ridurre la quota dovuta, se ne è stata data preventiva comunicazione.

Per gli impianti centralizzati dotati di circuiti separati per ciascuna unità immobiliare, indipendentemente dall'effettivo utilizzo, l'utente è tenuto a corrispondere una quota fissa determinata con deliberazione assembleare, della spesa complessiva che compete alla propria unità, in relazione alla cubatura o alla media fra cubatura e superficie radiante; la differenza viene ripartita sulla base delle ore rapportate ai millesimi di riscaldamento.

Art. 26 – Pagamento della quota riscaldamento

Il prezzo del riscaldamento è corrisposto dai singoli utenti sulla base di un preventivo stabilito di anno in anno, salvo conguaglio alla fine della stagione.

Art. 27 – Specificazione delle riparazioni

Sono comprese tra le piccole riparazioni a carico degli utenti:

- a) piccole rappezature all'intonaco delle pareti;
- b) riparazioni al pavimento ed alle piastrelle quando solo alcune di esse siano rotte;
- c) riparazioni e sostituzioni di rubinetti, riparazioni di valvole e guarnizioni delle condutture d'acqua e dei bollitori, nonché la riparazione di cassette idrauliche, di bollitori e simili;
- d) riparazioni o sostituzioni inerenti agli impianti elettrici, comprese valvole di sicurezza, a meno che non debbano estendersi all'intero impianto;
- e) riparazioni alle imposte, telai delle finestre, scuri, persiane, avvolgibili, e relativi accessori, cardini, chiavistelli e serrature;
- f) riparazioni agli stipiti ed architravi del camino, pulizia delle canne fumarie;
- g) sostituzione di vetri, a meno che la loro rottura non dipenda da eventi straordinari e non sia comunque imputabile al conduttore;
- h) pulizia della caldaia;
- i) pulizia del bruciatore, accensione ad inizio di stagione ed interventi durante l'anno per la buona funzionalità (sblocco, pulizia dell'ugello, regolazione, ecc.);
- j) le riparazioni dell'impianto elettrico del bruciatore, della pompa dell'acqua e del bruciatore stesso, con sostituzione di parti deteriorate a seguito di fatti accidentali e non per vetustà.

Art. 28 – Danni da gelo

Il conduttore è responsabile dei danni provocati dal gelo alle condutture idriche interne dell'appartamento ed a quelle esterne sino al rubinetto di derivazione. L'incuria dell'utente per avere interrotto il flusso d'acqua lo rende responsabile dei danni all'impianto stesso.

Art. 29 – Visita ai locali durante la disdetta

Durante il periodo di disdetta ed al fine di una nuova locazione, il conduttore deve consentire la visita dei locali ai visitatori accompagnati dal locatore, o autorizzati per iscritto. Tali visite potranno effettuarsi nel periodo da stabilirsi

di comune accordo o, in difetto, da indicarsi dall'inquilino, con esclusione delle ore notturne, serali e dei pasti.

MEDIAZIONE

Art. 30 – Onere della mediazione

La provvigione per la mediazione, quando è dovuta, fa carico, per quote uguali, alle parti che si sono servite dell'opera del mediatore.

Art. 31 – Misura della provvigione

La provvigione è dovuta nella seguente misura:

Locazione di case civili, ville, appartamenti, abitazioni e locazioni in genere:

Due mensilità, ripartite in pari misura tra le parti.

Sezione II

*Locazione stagionale di abitazioni, stanze mobiliate e ville,
anche in località di cura e soggiorno.*

CONTRATTAZIONE

Art. 32 – Caparra

In occasione della conclusione del contratto viene generalmente consegnata una somma di denaro a scopo impegnativo. Tale somma ha carattere di caparra e principio di pagamento ed è normalmente commisurata ad un terzo dell'intero canone.

Art. 33 – Riscaldamento

Il riscaldamento nella stagione invernale e negli stabili dotati di impianto centrale è fornito dal locatore a spese del conduttore e secondo le norme in vigore.

Art. 34 – Fine della locazione

La locazione ha fine al termine del periodo pattuito.

Art. 35 – Restituzione della cosa locata

Alla scadenza della locazione il conduttore riconsegna l'immobile e l'arredamento come da inventario e nelle condizioni in cui li ha ricevuti, salvo

il deterioramento derivante dall'uso fattone con normale diligenza.

La visita senza contestazioni costituisce riconoscimento della normalità dell'usura.

Il conduttore deve restituire le chiavi ricevute nonché le eventuali riproduzioni.

Art. 36 – Termine di riconsegna

La restituzione deve avvenire entro le ore 14 dell'ultimo giorno.

Art. 37 – Sublocazione

La sublocazione, sia totale che parziale, è vietata.

È consentita, previo accordo con il locatore, la sostituzione del locatario.

Art. 38 – Visita ai locali

Durante il periodo di locazione il locatore ha facoltà di visitare, saltuariamente e con preavviso, i locali allo scopo di verificarne lo stato di manutenzione e l'uso che ne viene fatto e di accompagnarvi eventuali clienti.

Art. 39 – Mancata occupazione dell'alloggio

Il canone di locazione è integralmente dovuto anche in caso di mancata occupazione dell'alloggio.

Art. 40 – Risoluzione anticipata del contratto

Il risarcimento dei danni per anticipata risoluzione del contratto è a carico di chi l'ha determinata.

OBBLIGHI DEL LOCATORE

Art. 41 – Consegna della cosa locata

Il locatore deve consegnare l'alloggio in perfetto stato d'uso e pulito. Deve consegnare altresì almeno una o più serie di chiavi.

Art. 42 – Arredamento

L'alloggio deve essere fornito, a cura del locatore, di cucina o fornelli, apparecchio di riscaldamento, mobilio ed arredamento adeguato alla categoria ed all'entità dell'alloggio.

Art. 43 – Inventario

All'atto della ricognizione e consegna della cosa locata un inventario in duplice copia viene consegnato al conduttore che deve sottoscriverlo e restituirne una copia.

Art. 44 – Spese a carico del locatore

Sono a carico del locatore le spese per consumo di acqua, trasporto immondizie, canone fisso telefonico.

Art. 45 – Altri doveri del locatore

Nelle locazioni stagionali invernali il locatore deve far trovare, all'arrivo del conduttore, la strada d'accesso all'immobile sgombra da neve.

Deve inoltre, nella stagione invernale, provvedere allo sgombero della neve dai tetti ed alla riattivazione dei canali pluviali eventualmente gelati.

Art. 46 – Denuncia all'Ufficio di P.S.

Il locatore è responsabile e provvede, nei termini di legge, alle denunce dell'arrivo delle persone alloggiate all'Ufficio di P.S..

Nell'ipotesi di locazione sostitutiva ad insaputa del locatore, il conduttore ed il sostituto sono direttamente responsabili nei confronti dell'Ufficio di P.S. e del locatore.

OBBLIGHI DEL CONDUTTORE

Art. 47 – Occupazione della cosa locata

Il conduttore deve comunicare il suo arrivo almeno tre giorni prima, onde dar modo al locatore di provvedere alle pulizie ed all'approntamento dell'alloggio ed a caricare, in caso di stagione invernale, gli impianti idrici e termici e provvedere al riscaldamento dei locali.

Art. 48 – Numero degli occupanti

Il conduttore, se richiesto, deve dichiarare al locatore il numero massimo di persone che occuperanno l'alloggio nel corso dell'affittanza. Il numero degli occupanti non potrà comunque superare il numero dei posti letto messi a disposizione.

Art. 49 – Inadempimento delle condizioni dichiarate

In caso di occupazione dell'alloggio con un numero di persone superiore a quello dichiarato, il locatore ha diritto, a sua scelta, alla risoluzione del contratto oppure ad un adeguamento del canone.

Art. 50 – Versamento del canone

Il canone di locazione viene corrisposto in via anticipata e previa deduzione della caparra.

Art. 51 – Altri obblighi del conduttore

Il conduttore provvede per suo conto alla biancheria da letto, da tavola, da bagno e agli strofinacci da cucina.

Art. 52 – Spese a carico del conduttore

Sono a carico del conduttore le spese per acqua calda, per consumo di gas, combustibile in genere, forza elettrica (motrice, illuminante, elettrodomestici), telefonate, tassa di soggiorno.

MEDIAZIONE

Art. 53 – Onere della mediazione

La provvigione per la mediazione, quando è dovuta, fa carico per quote uguali alle parti che si sono servite dell'opera del mediatore.

Art. 54 – Misura della provvigione

La provvigione è dovuta nella seguente misura:

Locazione stagionale di abitazioni, stanze mobiliate e ville, anche in località di cura e soggiorno, sul complesso dell'ammontare pattuito per il periodo concordato:

12%

TITOLO IV

COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI

Cap. 1 – COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI

Cap. 2 – AFFITTO DI FONDI RUSTICI

Cap. 3 – CONDUZIONE A MEZZADRIA

**Cap. 4 – CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA
O IN COMPARTICIPAZIONE**

Cap. 5 – CONDUZIONE A COLONIA MIGLIORITARIA

Cap. 6 – CONDUZIONE IN ENFITEUSI

**Cap. 7 – ALTRE FORME DI CONDUZIONE:
Sezione I - Alpeggio
Sezione II - Comodato**

Cap. 1 – COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI

Art. 55 – Contratto

È uso far precedere il contratto definitivo di compravendita di fondi rustici da un contratto preliminare detto comunemente *compromesso*.

La compravendita avviene a corpo.

Art. 56 – Caparra

All'atto della firma del preliminare il compratore versa a titolo di caparra e principio di pagamento una somma non inferiore al 10% del prezzo pattuito.

La parte inadempiente perde la caparra versata o deve restituire una somma pari al doppio di quella ricevuta.

Art. 57 – Spese notarili ed accessorie

Le spese notarili ed accessorie sono a carico dell'acquirente, cui spetta anche la scelta del notaio.

Art. 58 – Vendita a cancello aperto

È uso stipulare la vendita “a cancello aperto”, ove nel prezzo non sono comprese le scorte vive e morte.

Art. 59 – Vendita a cancello chiuso

La clausola “a cancello chiuso” è usata eccezionalmente.

Essa significa che l'acquisto comprende, oltre al terreno ed ai fabbricati annessi, le scorte vive e morte: equini, bovini, attrezzi, mangimi e lettimi, frutti pendenti e quant'altro, di spettanza del venditore, si trovi sul fondo e nei vari fabbricati al momento della conclusione dell'accordo.

Cap. 2 – AFFITTO DI FONDI RUSTICI

Art. 60 – Forma del contratto

Per modeste superfici il contratto di affitto di fondi rustici viene di norma concluso verbalmente. In tal caso eventuali spese sono a carico dell'affittuario.

Art. 61 – Consegna e riconsegna dell'immobile

La consegna e riconsegna del fondo avviene normalmente il giorno 11 novembre o il giorno 31 dicembre.

Art. 62 – Spese contrattuali

Le spese relative al contratto di affittanza agraria sono in misura uguale a carico delle parti.

Art. 63 – Affittanza a corpo

I fondi rustici vengono normalmente affittati a corpo.

Cap. 3 – CONDUZIONE A MEZZADRIA (*)

Cap. 4 – CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA O IN COMPARTECIPAZIONE (*)

Cap. 5 – CONDUZIONE A COLONIA MIGLIORITARIA (*)

Cap. 6 – CONDUZIONE IN ENFITEUSI (*)

(*) Non sono stati rilevati usi.

Cap. 7 – ALTRE FORME DI CONDUZIONE

Sezione I Alpeggio ^{1 2}

Art. 64 – Forma del contratto

Il contratto è stipulato verbalmente e le parti (proprietario del bestiame e conduttore della malga) “accordano” i capi da inviare all’alpeggio.

Art. 65 – Quota di soggiorno o compenso

La quota di soggiorno in malga dell’animale, per l’intera stagione, viene concordata tra le parti. Essa varia a seconda della categoria degli animali portati all’alpeggio ed è:

¹ I presenti usi non si riferiscono ai territori regolieri e/o quando la gestione dell’alpeggio avvenga in economia da parte dei Regolieri.

² Rinvio a pag. 59 della raccolta per le disposizioni obbligatorie sulle malattie infettive del bestiame (art. 102 e nota).

a) *per la zona Bellunese e dell'Alpago:*

una vacca equivale alla quota di due manze o tre vitelle/i.

“Si mantiene all'alpeggio” una vacca che produca 9/10 Kg. di latte nel giorno in cui viene fatto il controllo della produzione.

Se la vacca ne produce meno, il proprietario paga al malghese una quota per ogni kg in meno prodotto, fino ad un massimo di € 25 al mese; se ne produce di più sarà il malghese a corrispondere la medesima quota al proprietario; in tal caso non trova applicazione il limite di € 25 al mese.

Può essere corrisposto in prodotti l'equivalente della somma dovuta.

Per le manze la quota di soggiorno è di circa € 20 al mese e per i cavalli è di € 38/40 al mese.

b) *Per la zona Feltrina:*

“Si mantiene all'alpeggio” una vacca che produca 9/10 Kg. di latte al giorno.

Le manze e le manzette pagano € 25/30 per tutta la stagione.

c) *Per la zona Agordina:*

Il compenso viene convenuto tra le parti senza riferimento ad alcuna quantità minima di produzione.

d) *Per la zona Zoldana:*

Il compenso viene convenuto tra le parti senza riferimento ad alcuna quantità minima di produzione.

e) *per le zone del Cadore e del Comelico:*

Il compenso viene convenuto tra le parti senza riferimento ad alcuna quantità minima di produzione.

Art. 66 – Consegna

La consegna ed il ritiro degli animali sono a carico del proprietario.

Art. 67 – Mancata consegna

Nel caso d'impossibilità d'invio di uno o più capi “accordati”, il proprietario è tenuto ad avvertire tempestivamente il conduttore della malga. In tal caso non ci sarà corresponsione di compenso.

Quando l'avvertimento non sia stato tempestivo, il proprietario è tenuto a corrispondere il compenso pattuito per l'alpeggio.

Art. 68 – Mancato ritiro

Il conduttore e/o malghese che non ritiri gli animali pattuiti è tenuto a corrispondere il compenso stabilito per ogni capo.

Art. 69 – Durata dell'alpeggio

La durata dell'alpeggio di solito è di 90-100 giorni. Normalmente esso va dal 1° giugno al 10 settembre dello stesso anno.

Art. 70 – Controllo del latte

Il controllo del latte viene eseguito a metà della stagione di monticazione. Esso avviene in un giorno prestabilito. Il proprietario che non presenzi alle operazioni accetta la dichiarazione del conduttore. In alcune zone si usano tre pesature in giorni prestabiliti.

Art. 71 – Ritiro anticipato

Durante il periodo dell'alpeggio il proprietario può ritirare l'animale pagando il compenso dovuto al conduttore.

Tale compenso è determinato come segue:

- a) *Per la zona Bellunese e per l'Alpago:*
 - Se l'animale è demonticato all'inizio dell'alpeggio il proprietario è tenuto a pagare la quota pattuita.
 - Se l'animale è demonticato dalla metà della stagione d'alpeggio in avanti, la determinazione del compenso viene concordata di volta in volta dalle parti.
- b) *Per la zona Feltrina* il proprietario è comunque tenuto a corrispondere il compenso pattuito.

Art. 72 – Obblighi del conduttore

In casi di infortunio o dell'insorgere di qualsiasi malattia o in caso di morte dell'animale per qualsiasi causa, il conduttore ha l'obbligo di avvertire nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre le 12 ore, il veterinario dell'U.L.S.S. competente ed il proprietario.

Art. 73 – Responsabilità del conduttore

Nessuna responsabilità è a carico del conduttore in caso d'infortunio e morte dell'animale, salvo che non sia dimostrabile una sua negligenza nella sorveglianza e cura degli animali presi in custodia. A dimostrazione della morte dell'animale il conduttore deve consegnare "o la bestia o la pelle".

D'accordo tra le parti, nell'impossibilità di consegnare la bestia o la pelle, la constatazione può avvenire anche attraverso il marchio o il tatuaggio.

Art. 74 – Morte od infortunio dell'animale

Nel caso di morte od infortunio dell'animale fuori dai confini della malga, il danno è a totale carico del conduttore. La stessa disposizione si applica se

il conduttore trasferisce l'animale in altra malga, diversa da quella pattuita, senza il consenso del proprietario.

Art. 75 – Animale disperso

Se un animale è disperso e definitivamente irreperibile, il danno è a totale carico del conduttore.

Sezione II
Comodato

Art. 76 – Comodato

Per i piccoli appezzamenti di terreno è d'uso tra le parti stipulare dei contratti verbali di comodato la cui durata è annuale e va dal primo gennaio al 31 dicembre.

TITOLO V

COMPRAVENDITA PRODOTTI

- Cap. 1 – PRODOTTI DELLA ZOOTECCIA**
- Cap. 2 – PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA**
- Cap. 3 – PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA**
- Cap. 4 – PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA**
- Cap. 5 – PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE**
- Cap. 6 – PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI**
- Cap. 7 – PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL TABACCO**
- Cap. 8 – PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI**
- Cap. 9 – PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI**
- Cap. 10 – PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELL'ABBIGLIAMENTO
E DELL'ARREDAMENTO**
- Cap. 11 – PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO**
- Cap. 12 – PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA, POLIGRAFICHE
E FOTOFONOCINEMATOGRAFICHE**
- Cap. 13 – PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE**
- Cap. 14 – PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE**
- Cap. 15 – PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE
E DEI MINERALI NON METALLIFERI**
- Cap. 16 – PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE**
- Cap. 17 – PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA ELASTICA**
- Cap. 18 – PRODOTTI DI INDUSTRIE VARIE**

Cap. 1 – PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA
a) bovini b) equini c) suini d) ovini o caprini

Sezione I

Bestiame da vita, da latte e da macello
(bovini, equini, suini, ovini o caprini)

MODI E FORME DI CONTRATTAZIONE

Art. 77 – Forma del contratto

Il contratto è stipulato verbalmente. L'atto scritto si usa talvolta per la compravendita di grosse partite e per particolari condizioni contrattuali, ma non è mai richiesto per la validità del contratto.

Art. 78 – Modi di contrattazione

Il bestiame si contratta normalmente a capo, a partita (conigli), a box (vitelloni).

Art. 79 – Perfezionamento del contratto

Il contratto si conclude con l'accordo manifestato con le frasi “fatto” e simili, e con la stretta o battuta della mano destra dei contraenti³.

CAPARRA

Art. 80 – Caparra

Se la consegna degli animali ed il versamento del prezzo non vengono effettuati contestualmente alla stipulazione del contratto, il compratore generalmente presta la caparra.

Art. 81 – Misura della caparra

La misura della caparra è di solito proporzionata al prezzo pattuito e, di massima, non inferiore al 10% di esso.

Art. 82 – Carattere della caparra

La caparra ha generalmente carattere confirmatorio, valore di prova della conclusione dell'affare, di principio di pagamento e di garanzia.

³ Le frasi normalmente usate sono: “va ben” = **va bene**; “fato” = **affare fatto**; “toltelo” = **portati via l'animale**; “mio” = **è mio**; “tuo” = **è tuo**; “vostro” = **è vostro ecc.**

Art. 83 – Perdita della caparra

Il compratore perde la caparra se non ritira l'animale nel tempo pattuito.

Art. 84 – Restituzione della caparra

La caparra va restituita al compratore nel caso di mancata consegna dell'animale per morte dello stesso, dovuta a causa preesistente al contratto e non imputabile al venditore.

Art. 85 – Restituzione del doppio della caparra

Il venditore che, senza giusta causa, rifiuti di consegnare nei termini stabiliti l'animale o gli animali contrattati, è tenuto a restituire la caparra ed a pagare altrettanta somma (doppia caparra) all'acquirente.

PAGAMENTO

Art. 86 – Versamento del prezzo

La compravendita si fa generalmente per pronti contanti.

Il pagamento del prezzo suole aver luogo all'atto della consegna dell'animale venduto e viene effettuato nelle mani del venditore.

La corda per la legatura dell'animale resta a carico del compratore.

Art. 87 – Pagamento immediato

Il prezzo viene sempre versato per intero al momento della consegna dell'animale in caso di vendita con esclusione di garanzia.

Art. 88 – Pagamento dilazionato

Eccezionalmente, all'acquirente solvibile e di sicuro nome viene concessa una dilazione di 8 giorni nel pagamento.

Nel termine di giorni 8 è compreso il giorno di inizio e quello di scadenza della dilazione.

Art. 89 – Esclusione del deposito per garanzia

La differenza fra quanto versato come caparra o come anticipo di pagamento ed il prezzo pattuito, viene lasciata in mano del compratore e non va depositata presso terzi.

CONSEGNA

Art. 90 – Consegna immediata

Per le contrattazioni effettuate tra persone della stessa piazza il venditore consegna l'animale alla conclusione del contratto.

Art. 91 – Consegna a fine fiera

Per le contrattazioni effettuate in fiera o mercato, la consegna degli animali avviene prevalentemente a fine fiera o a chiusura del mercato.

Art. 92 – Consegna differita

Nei casi in cui la consegna degli animali venduti in stalla non abbia luogo all'atto stesso della stipulazione del contratto, il venditore è tenuto a provvedere a sue spese al diligente governo degli animali venduti fino al giorno convenuto per la consegna.

Il latte prodotto dalla bovina compravenduta sino alla consegna spetta al venditore.

MEDIAZIONE

Art. 93 – Intervento del mediatore

L'intervento del mediatore non è frequente e di solito avviene in occasione di fiere e mostre mercato.

Art. 94 – Retribuzione del mediatore

L'opera del mediatore è retribuita mediante provvigione che grava sul venditore, salvo diverso accordo fra le parti.

Art. 95 – Entità della provvigione

Per l'entità della provvigione si applica la tariffa riportata a pag. 128.

Art. 96 – Corresponsione della provvigione

La provvigione viene corrisposta al mediatore all'atto del pagamento del prezzo pattuito.

Sezione II Bestiame da vita

GARANZIE

Art. 97 – Garanzia legale e generica

Nel silenzio del contratto gli animali si intendono garantiti esenti dai vizi redibitori di cui al successivo articolo 103.

Art. 98 – Garanzia convenzionale e specifica

- a) Con la formula “sano e schietto” e “da galantuomo” e con aggiunta la frase “vedi e non vedi”, il venditore garantisce l'assenza di vizi apparenti e non apparenti, anche non redibitori ai sensi dell'art. 103;

- b) Con la formula “sano e schietto”, “da galantuomo”, “sano e sincero”, “da amico” e simili, il venditore garantisce l’animale, oltre che da ogni malattia apparente e non apparente, anche da ogni vizio di animo che abbia carattere di redibitorietà;
- c) Con la formula “sano” si limita la garanzia alle malattie organiche non apparenti;
- d) Con la formula “sano de fià” e “drito” si limita la garanzia alle malattie croniche dell’apparato respiratorio ed alle zoppie intermittenti.

All’infuori di questi casi, il venditore che intende limitare la garanzia soltanto ad uno o più vizi determinati deve indicarli espressamente.

Art. 99 – Esclusione della garanzia per gli animali lattanti

Nessuna garanzia s’intende data per gli animali lattanti, salvo diverso accordo fra le parti.

In caso di esplicita concessione di garanzia, questa s’intende data per i primi 8 giorni dalla consegna.

Art. 100 – Esclusione di ogni garanzia

L’esclusione di ogni garanzia deve essere espressamente pattuita. A tal fine di solito vengono usate le formule: “vendo per la cavezza”, “per la corda”, “come che l’è”, “par tuti i schei”, “fora par fora”.

Art. 101 – Malattie infettive

Il contratto è nullo se l’animale compravenduto risulta affetto da malattia infettiva contagiosa soggetta a denuncia a norma del regolamento di polizia veterinaria e delle altre disposizioni vigenti, ove sia provato che la malattia preesisteva, in atto o in incubazione, al momento della vendita.

Art. 102 – Malattie infettive particolari

Per “stalla indenne”, “stalla igienica”, “stalla sana”, s’intende la garanzia di sanità degli animali da allevamento relativamente a infezioni tubercolari non apparenti e brucellari⁴, LBE (leucosi bovina enzootica) ed infezioni da virus IBR (solo per animali da riproduzione).

⁴ Tale “sanità ufficiale” è attestata dai certificati sanitari, mod. D per la tubercolosi, mod. P per brucellosi, leucosi bovina enzootica e IBR, e mod. R per i soli ovicapri.

Detti certificati, che attestano che gli animali provengono da allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni rispettivamente da tubercolosi, brucellosi, LBE e IBR (solo per animali da riproduzione) sotto il controllo dello Stato, sono rilasciati dai Servizi Veterinari della U.L.S.S. competente per territorio.

In alternativa può essere esibito il mod. 4, integrato da attestazione sanitaria del Veterinario Ufficiale della U.L.S.S. di competenza.

Per gli ovini la dizione si riferisce solo ad infezioni brucellari.

Art. 103 – Vizi redibitori

I vizi, le malattie e i difetti che l'uso considera redibitori sono i seguenti:

A) BOVINI

Maschi:

- 1) Malattie croniche di qualunque natura dell'apparato respiratorio e circolatorio;
- 2) Malattie croniche dell'apparato gastroenterico;
- 3) Malattie croniche dell'apparato genito-urinario;
- 4) Idrocefalo cronico (capo storno);
- 5) Cenurosi cerebrale (bestia mata);
- 6) Zoppicatura cronica intermittente senza lesioni chiaramente manifeste (doglia vecchia);
- 7) Sublussazione della rotula (crampo o sbiro).
- 8) Lingua serpentina, in animali dopo la prima rotta, ad eccezione dei torelli nei quali il vizio dà sempre luogo all'azione redibitoria;
- 9) idrofagia (mangiare l'acqua) ed aerofagia;
- 10) actinomicosi ed actinobacillosi (mal del marmo);
- 11) vizi d'animo pericolosi nelle loro diverse forme (mordere, calciare, cozzare, dar di corna, accavallarsi, rifiutarsi al lavoro, non lasciarsi toccare o aggiogare).

Femmine: tutte quelle precedenti ed inoltre:

- 12) prolasso cronico vagino-uterino;
- 13) galattorrea (perdere il latte);
- 14) aborto dipendente da cause preesistenti alla vendita;
- 15) succhiarsi il latte;
- 16) non lasciarsi mungere;
- 17) mastiti croniche.

Tali certificati, la cui validità è di quindici giorni dalla data del rilascio, accompagnano i soggetti compravenduti.

La mancata consegna al compratore dei suddetti certificati, richiesti all'atto del contratto, è motivo di rescissione.

Per gli animali provenienti direttamente dall'estero, sono validi i certificati d'origine e di sanità, sempre che detti certificati comprovino che gli animali provengono da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi, LBE e IBR.

Detto certificato ha validità di 10 giorni dalla data del suo rilascio.

I modelli D, P, R, e 4 sono prescritti anche per gli animali adibiti a sfruttamento temporaneo (ingrasso, da macello, a fido).

B) EQUINI:

- 1) Malattie croniche degli apparati respiratorio, circolatorio, gastroenterico e genito-urinario;
- 2) doglia vecchia;
- 3) vertigini o capo storno;
- 4) oftalmia periodica (male della luna);
- 5) aborto per cause preesistenti alla vendita;
- 6) ticchio;
- 7) restio, rustichezza, ombrosità, calciare, mordere.

Art. 104 – Garanzia per tori e torelli

Nel silenzio delle parti, se l'entità del prezzo fa presumere che l'animale sia destinato alla riproduzione, i torelli fino a 12 mesi s'intendono garantiti per l'attitudine al salto e, dopo i 12 mesi, anche per l'attitudine alla fecondità, da accertarsi previo accordo fra le parti mediante esami di laboratorio atti a garantire le caratteristiche del seme.

Art. 105 – Garanzia per tori e torelli destinati alla fecondazione artificiale

L'idoneità alla fecondazione artificiale deve essere specificatamente richiesta dal compratore e specificatamente accordata dal venditore.

Art. 106 – Termini della garanzia

Qualora l'animale sia affetto da vizi redibitori apparenti il compratore deve denunciare al venditore, a pena di decadenza, il vizio nel termine perentorio di giorni 8 dalla consegna dell'animale, salvo sia stato diversamente pattuito.

L'azione redibitoria, per il cui esperimento è necessario sia stata fatta denuncia in termini, deve essere iniziata entro il termine perentorio di giorni 40 dalla consegna.

Art. 107 – Computo del termine

Nel computo del termine di garanzia si tiene conto, a tutti gli effetti, del giorno della consegna e di quello della scadenza.

Art. 108 – Effetti della garanzia

L'esistenza comprovata di un vizio redibitorio, denunciata in tempo utile, dà diritto alla risoluzione del contratto.

AZIONE REDIBITORIA

Art. 109 – Denuncia del vizio redibitorio

Il compratore deve dare notizia al venditore del vizio redibitorio riscontrato entro il periodo di garanzia (otto giorni, salvo patto diverso come da art. 106).

La denuncia viene fatta a mezzo telegramma o lettera raccomandata, oppure personalmente dal compratore o da un suo incaricato, alla presenza del mediatore o di altro testimone.

Trascorso il periodo di garanzia la denuncia non ha più alcun effetto.

Art. 110 – Riconoscimento del vizio redibitorio

Quando il venditore dichiara, in presenza di testimoni, di essere disposto a ritirare l'animale venduto senza contestare l'esistenza del vizio redibitorio denunciato, il compratore è tenuto alla riconsegna dell'animale stesso.

La riconsegna viene fatta con le modalità di cui al successivo art. 115.

Art. 111 – Riscontro del vizio redibitorio

Il venditore che, ricevuta la denuncia, non intenda riconoscere il vizio denunciato, deve procedere alla sua constatazione e verifica.

La verifica deve essere fatta con ragionevole sollecitudine, dopo che il compratore, se richiesto, abbia esibito il certificato veterinario od indicato prove testimoniali.

Se il venditore non si presta, il compratore può fissargli un termine. L'inutile decorso del termine implica da parte del venditore riconoscimento del vizio o difetto denunciato.

Il compratore continua a tenere l'animale a disposizione del venditore.

Art. 112 – Luogo e modalità del riscontro

Il venditore deve procedere alla verifica o constatazione di cui all'articolo precedente nella stalla dell'acquirente, personalmente o a mezzo di un veterinario o di altra persona di fiducia.

Art. 113 – Obblighi del compratore relativamente agli animali in protesto

Il compratore ha il dovere di trattare convenientemente gli animali in protesto con la diligenza del buon padre di famiglia, e, se ammalati, deve farli curare dal veterinario, attenendosi alle istruzioni da questi impartite. Dopo la denuncia il compratore non può adibire al lavoro l'animale protestato, né effettuare atti di disposizione o comunque di proprietà (come alterare la ferratura, tagliare la coda o la criniera, accorciare le corna, portare la

femmina al salto o simili). L'inosservanza comporta la decadenza dall'azione redibitoria.

Art. 114 – Risoluzione delle controversie

In caso di contestazione sull'esistenza del vizio denunciato, le parti normalmente si rimettono al giudizio di uno o più esperti del settore.

Art. 115 – Riconsegna dell'animale protestato

Se il contratto viene risolto, la riconsegna dell'animale è fatta nel termine stabilito dalle parti presso il venditore o nel luogo da lui indicato.

Per i suini la restituzione avviene sempre presso il compratore.

Art. 116 – Rifusione delle spese

Le spese inerenti e conseguenti alla riconsegna sono a carico del venditore.

Il venditore deve altresì rimborsare al compratore le spese di mediazione, di protesto, veterinarie e di medicinali sostenute fino al giorno della riconsegna.

Deve inoltre rimborsare le spese di mantenimento dal nono giorno dalla consegna alla restituzione.

Art. 117 – Vendita a coppia (“in pescada”)

Nella vendita dei bovini a coppia (madre e giovane nato), la risoluzione del contratto conseguente al vizio redibitorio constatato nella madre si estende al giovane nato, anche se immune da difetti (vendita “in pescada”).

Art. 118 – Vendita a gruppo

Nella vendita di animali a gruppo non costituenti pariglia o coppia, il compratore ha diritto di restituire soltanto l'animale difettoso.

Il relativo prezzo, ove fosse stato stabilito cumulativamente, verrà determinato d'accordo fra le parti o da un perito, con riferimento ai prezzi correnti nel giorno della vendita e senza tenere conto del vizio protestato.

La nullità del contratto ha effetto per tutto il gruppo se l'animale è affetto da malattia infettiva di cui al precedente articolo 101.

Art. 119 – Morte dell'animale entro il periodo di garanzia

Se l'animale muore entro gli otto giorni dalla consegna, il compratore deve darne avviso immediato al venditore, con le modalità previste per la denuncia dei vizi redibitori, affinché questi possa far controllare la causa della morte da un perito di sua fiducia. Il compratore dovrà a tal fine lasciare la pelle attaccata al collo ed alla testa dell'animale.

Art. 120 – Incidenza del danno in caso di morte

Se la morte risulta dovuta a causa preesistente alla vendita, il danno è tutto a carico del venditore che è tenuto altresì al rimborso delle spese di cui all'articolo 116 comma secondo. Se risulta una causa posteriore, il danno è dell'acquirente.

Quando rimane incerta la preesistenza o meno della causa, le parti normalmente rimettono la questione ad esperti del settore.

GARANZIE SPECIALI

Art. 121 – Bovina lattifera

L'acquirente di una bovina lattifera, per la quale sia stata prestata espressa garanzia di una determinata produzione, ha diritto, a sua scelta, alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo stabilito, ove la bovina produca un quantitativo inferiore di latte.

È tollerata la differenza di qualche litro (si usa in genere la frase: “un litro non fa difetto”).

In caso di contestazione il compratore deve dimostrare di avere alimentato e governato la bovina nella stessa maniera usata dal venditore.

La diminuzione del prezzo viene stabilita avuto riguardo al minor quantitativo di latte prodotto ed al prezzo della bovina.

Art. 122 – Denuncia e prova della minor produzione

La minor produzione deve essere contestata al venditore entro otto giorni dalla consegna con le modalità di cui all'art. 109, invitando al riscontro da effettuarsi con prova di stalla.

Il venditore può esigere che la bovina venga governata per qualche giorno da persona di sua fiducia.

Art. 123 – Bovina garantita gravida

Si intende garantita gravida la bovina con feto percepibile alla palpazione esterna, oppure munita di attestazione veterinaria.

Lo stato ed il tempo della gravidanza debbono corrispondere alla garanzia fatta dal venditore.

In caso di mancata gravidanza della bovina garantita gravida, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto ed al risarcimento dei danni.

Art. 124 – Garanzia del termine di gravidanza

Se è garantito il termine di gravidanza, in caso di ritardo superiore a 29 giorni il venditore è tenuto a corrispondere all'acquirente le spese di mantenimento

della bovina dalla scadenza del termine garantito fino al giorno del parto, salvo anche il risarcimento di eventuali altri danni.

Art. 125 – Ritenimento di feto morto

In caso di ritenzione di feto morto, constatato entro otto giorni dalla consegna, il venditore è responsabile qualora risulti che la morte del feto era preesistente al contratto.

Art. 126 – Parto presso il venditore

Se una bovina partorisce presso il venditore o durante il viaggio prima della consegna, il nato appartiene all'acquirente, al quale fanno carico i rischi del parto e le spese relative.

Sezione III

Bestiame da macello

CONTRATTAZIONE

Art. 127 – Modi di contrattazione

La compravendita del bestiame destinato alla macellazione avviene ad “occhio”, a “peso vivo”, a “peso vivo netto”, a “peso morto”.

Art. 128 – Vendita ad occhio

Nella vendita ad occhio l'animale non viene pesato.

Art. 129 – Vendita a peso vivo

Nella vendita a peso vivo l'animale viene pesato alla pesa pubblica. Salvo patto contrario, la spesa di pesatura fa carico al venditore.

Art. 130 – Vendita a peso vivo netto

Nella vendita a peso vivo netto l'animale viene pesato a digiuno della foraggiata della sera precedente e, per tutti i bovini adulti, è prevista una detrazione fino al 3 per cento del peso reale. Per i vitelli lattanti la detrazione è di un chilogrammo per ogni capo.

Art. 131 – Vendita a peso morto

Il peso netto del bestiame venduto a peso morto si determina:

- a) Per i bovini adulti e per gli equini, pesando solo i quarti completi che costituiscono il tronco dell'animale, senza la pelle ed escludendo dalla pesatura la pelle, la testa, i polmoni, il cuore, le interiora, le frattaglie che spettano al compratore e la porzione di zampa che va fino all'articolazione

- del ginocchio per gli arti anteriori, dello stinco per gli arti posteriori;
- b) Per i suini, pesando le due metà, esclusi gli intestini (tubo gastroenterico) e la “corata” (cuore, polmoni, fegato);
 - c) Per gli ovini e i caprini, pesandoli scuoiati ed esclusi gli intestini.

Art. 132 – Suini

Nel caso di vendita di suini a peso vivo, per il suino grasso (pesante) si verifica la vendita “a resa”.

Tale vendita prevede che la resa sia uguale o superiore all’80%.

Se la resa è inferiore, i chilogrammi di differenza vengono computati nel peso vivo. In tal caso, prima di sezionare la carcassa, il venditore deve essere avvisato.

Art. 133 – Pesatura del bestiame macellato

I capi macellati vengono di solito pesati subito dopo la macellazione. Dal peso risultante va detratto il 2 per cento per il calo conseguente.

Tale detrazione non viene effettuata nel caso in cui la pesatura avvenga oltre le 24 ore dalla macellazione.

Art. 134 – Spese

Le spese di pesatura, I.V.A. e macellazione sono a carico dell’acquirente.

GARANZIA

Art. 135 – Garanzia

In mancanza di diversa convenzione il bestiame venduto come sano da macello si intende garantito esente dalle malattie che ne rendono la carne non idonea al libero consumo.

Art. 136 – Durata della garanzia

La garanzia ha la durata di giorni otto dalla consegna.

Art. 137 – Effetti della garanzia

Il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto ed alle relative rifusioni se l’animale garantito sano viene dichiarato non idoneo al libero consumo.

Nel caso di carne infestata da cisticercosi non generalizzata (vermo) o per altre cause da sottoporre in osservazione ed in sequestro cautelativo, quando le carni siano destinate poi al libero consumo, sono a carico del venditore solo le eventuali spese inerenti alla loro conservazione.

Il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto od alla proporzionale

riduzione del prezzo pattuito se l'animale è dichiarato idoneo al libero consumo solo parzialmente.

Il compratore deve invitare il venditore a prendere visione della bestia macellata.

Art. 138 – Esclusione di ogni garanzia

Le clausole “fora per fora”, “par tuti i schei”, “per la caveza” e simili esonerano il venditore da qualsiasi garanzia, salvo il disposto del successivo art. 139.

Art. 139 – Effetti della vendita senza garanzia

Nella compravendita di animali venduti senza garanzia, il venditore non è responsabile del danno derivante dalla distruzione di tutto l'animale macellato o di parte di esso.

Nel silenzio delle parti, l'entità del prezzo convenuto rivela se l'animale deve considerarsi venduto con o senza garanzia.

Art. 140 – Compravendita di animali ammalati o macellati d'urgenza

Nella compravendita di animali ammalati o macellati d'urgenza, il venditore si fa carico degli oneri derivanti dal decesso dell'animale, quali la distruzione e le spese di trasporto.

Nel caso in cui si verifichi un ricavo, lo stesso va diviso tra le parti al netto delle spese.

Cap. 2 – PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA (*)

(*) Non sono stati rilevati usi.

Cap. 3 – PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

Sezione I

Legna da ardere

Art. 141 – Modalità e forma della contrattazione

I contratti per grosse partite di legna da ardere si stipulano, normalmente, per iscritto; quelli per partite di scarsa entità più spesso verbalmente. Tanto nell'uno che nell'altro caso è d'uso normale la contrattazione per “merce visitata e gradita” o “vista e piaciuta”.

Art. 142 – Classificazione

In relazione alla specie legnosa da cui proviene, la legna da ardere si classifica in:

1) legna di essenza forte: faggio, carpino, rovere, frassino, robinia pseudo acacia, acero.

2) legna di essenza dolce: abete bianco e abete rosso, larice, pino, pioppo, castagno, ontano, ed in genere tutta quella che non rientra nella essenza forte.

Art. 143 – Pezzatura

La legna si contratta in pezzatura commerciale, pezzatura da stufa e pezzatura da caminetto e stube.

Per legna di pezzatura commerciale si intende quella in “bore”, squarti e tondelli della lunghezza di circa un metro e con diametro minimo di cm. 4 in punta e quella in “stanghe”, della lunghezza di oltre un metro e di diametro minimo in punta di oltre cm. 5.

Per legna di pezzatura da stufa si intende quella della lunghezza da cm. 25 a cm. 40, in tondello se di diametro fino a cm. 12 e spaccata o segata nel senso della lunghezza (squarti) se di diametro superiore.

Per legna di pezzatura da caminetto e stube si intende quella della lunghezza da cm. 50 a cm. 80, in tondello se di diametro fino a cm. 12 e spaccata o segata nel senso della lunghezza (squarti) se di diametro superiore.

Art. 144 – Qualità

In mancanza di specifiche clausole, il contratto si intende stipulato per merce sana e commerciale.

Art. 145 – Stagionatura

Per legna stagionata si intende legna atta alla facile combustione.

Art. 146 – Unità di misura

La legna da ardere si contratta di solito a quintale.

Nelle piccole partite talvolta si contratta a “metro stero” e/o “a passo”. Il passo misura normalmente m. 1,75 x 1,75 x 1,75.

Art. 147 – Tolleranza di peso

Nella compravendita di legna da ardere si intende concessa una tolleranza, in più o in meno rispetto al quantitativo pattuito, nella misura massima del 10%, anche se la stipulazione non è stata fatta con la clausola “circa”.

Art. 148 – Accertamento del peso

Vale la certificazione della pesa pubblica.

Art. 149 – Consegna

La consegna avviene sul posto di produzione e viene resa normalmente su strada camionabile.

La consegna a domicilio dell'acquirente deve essere specificatamente convenuta.

Art. 150 – Spese di esecuzione del contratto

Sono a carico del venditore le spese di misurazione o pesatura e le spese di caricamento sul mezzo di trasporto convenuto, qualora la merce non debba essere ritirata a cura del compratore.

Art. 151 – Obbligo di ricevimento

Quando la consegna deve farsi nel luogo stabilito dal compratore, questi è tenuto a svincolare e scaricare la merce speditagli, qualora la stessa non sia stata contestata.

Art. 152 – Reclami

Eventuali differenze di qualità e quantità vengono di solito denunciate verbalmente dal compratore al venditore, anche a mezzo del mediatore, se si tratta di vendita su piazza; a mezzo di fax o lettera raccomandata negli altri casi.

La denuncia verbale è tuttavia valida anche nelle vendite da piazza a piazza, purché seguita subito da conferma scritta.

Nella denuncia il compratore fissa un congruo termine per la verifica. Finché non sia risolta la contestazione, il compratore deve custodire la merce e tenerla a disposizione per le perizie o verifiche eventualmente necessarie.

Art. 153 – Pagamento

In mancanza di diversa pattuizione il pagamento viene effettuato alla consegna, per pronta cassa ed escluso ogni abbuono o sconto.

Se il pagamento è pattuito a vista fattura, il compratore deve provvedervi entro il termine massimo di dieci giorni dal ricevimento della fattura, salvo diverso accordo.

Sezione II
Legname rozzo

Art. 154 – Legname rozzo

Vengono definite legname rozzo le piante abbattute e sramate, anche sezionate.

Art. 155 – Spoglio

Al proprietario del fondo rimane tutto lo spoglio (fronda, ramaglia, cimali, corteccia, parti scartate) sul letto di caduta.

La ditta allestitrice ha l'onere della pronta rimozione dei tronchi e dello spoglio che occupi strade, canali, pozzetti ed altre opere. Essa può utilizzare gratuitamente il legname necessario per il lavoro (per fuoco, pali, "armature").

Art. 156 – Termini

Se non sono stati stabiliti termini per l'esecuzione dei lavori, questi devono essere iniziati e portati a termine in modo che il legname tagliato non abbia comunque a deperire.

Art. 157 – Atterramento sui fondi finitimi

Se non vi è spazio idoneo entro i confini del fondo e la pianta viene atterrata verso i fondi finitimi, o se ciò è dovuto a calamità naturale, il proprietario del fondo finitimo ha diritto allo spoglio (ramaglia, cimali ed altre parti non utilizzabili per legname mercantile) ricadente nel suo fondo.

Se il fondo finitimo è destinato a prato o vi sono colture in atto, l'atterramento deve essere fatto fuori dalla stagione agraria ed il proprietario del fondo può rinunciare allo spoglio ed esigere che si provveda alla sua rimozione ed alla pulizia del terreno.

Il proprietario del fondo può rinunciare allo spoglio ed esigere che si provveda alla rimozione ed alla pulizia del terreno anche nel caso di "schianti".

Art. 158 – Allestimento

L'allestimento consiste nel taglio, nella sramatura del fusto, sezionatura in tronchi e "pilonatura" (smusso delle estremità dei tronchi per consentirne lo scorrimento) dove è necessario.

L'allestimento può essere fatto in qualsiasi stagione, salvo diversi accordi tra gli interessati, in particolare nelle zone del Comelico dove generalmente per tradizione non viene eseguito dal 15 luglio al 15 agosto.

Se il terreno è in pendenza, i tronchi sono fermati sul letto di caduta con pali o altro per impedirne il rotolamento.

Art. 159 – Vie di accesso e di esbosco

Se il fondo boschivo non è servito direttamente da strade, piste o canali (“giavi”) pubblici o consortili ed è necessario, per l’accesso o l’esbosco, attraversare i fondi finitimi, si seguono le strade, le piste, i canali consueti o, se questi mancano, la via più breve e meno dannosa.

Il fondo boschivo può avere distinte servitù di passaggio: pedonale, con slitte, con carri, con legname a strascico; quest’ultima grava generalmente sui fondi a valle e un medesimo fondo, in relazione alla sua ampiezza e conformazione, può averne più di una.

Art. 160 – Uso e pulizia delle vie di esbosco

Se vi sono strade, piste o canali pubblici o consortili od altre servitù apparenti, chi le esercita (acquirente o ditta allestitrice) procede direttamente alla pulizia dei sassi, piante, arbusti od altri ostacoli ed alla costruzione delle necessarie difese (“armature” con pali e tronchi).

Quando le servitù non sono apparenti, prima dell’esbosco si dà avviso al proprietario del fondo servente. In caso di innovazione, o per l’esbosco da terreni già prativi e perciò privi di servitù attiva per il legname, o per raggiungere nuove strade, si richiede il consenso del proprietario del fondo da attraversare.

Art. 161 – Depositi

Se non vi sono appositi spazi (“stazi”) pubblici o consortili per il deposito e le operazioni di carico del legname, la servitù comprende anche lo spazio necessario per queste operazioni presso la strada.

Art. 162 – Abbuoni sulla misurazione

Per gli abbuoni di cui agli artt. 242 e 244 del cap. XI può essere convenuto, invece degli abbuoni nella misurazione dei singoli pezzi, un abbuono in percentuale sul volume dell’intera partita; tale accordo è fatto sempre prima di dare inizio alla misurazione.

Art. 163 – “Taglia” agli operai

Nei boschi delle Regole se gli operai sono regolieri ed hanno allestito il legname a regola d’arte e senza danni al bosco, spetta ad essi il valore in piedi del tronco da sega (“taglia”) più grosso.

Art. 164 – Individuazione e consegna

Il legname diventa di proprietà dell'acquirente alla conclusione del “segno”, cioè delle operazioni di misurazione, apposizione delle marche o tacche, riscontro delle liste (“tessere”).

Salvo diverso accordo tra le parti, il legname non può essere asportato dal bosco prima del pagamento a saldo della relativa misurazione.

Cap. 4 – PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA (*)

(*) Non sono stati rilevati usi.

Cap. 5 – PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE

Sezione I

Pietre naturali e da taglio

Art. 165 – Classificazione

Le pietre naturali e da taglio prodotte nella provincia di Belluno sono:

- a) pietra di Castellavazzo
- b) pietra di Cugnan
- c) pietra di La Secca
- d) pietra di Pianon

Sono inoltre commercializzati vari tipi di pietre, marmi e graniti.

Le pietre naturali e da taglio si distinguono in: 1) prodotti grezzi di cava
2) prodotti semilavorati 3) prodotti lavorati, manufatti finiti.

1) PRODOTTI GREZZI DI CAVA

Art. 166 – Classificazione ed unità di misura

I prodotti grezzi di cava vengono classificati in:

- *Blocchi da telaio*. Hanno forma parallelepipedica regolare con superfici grezze riquadrate. Le facce del blocco possono essere sbazzate a mano, tagliate a fioretto o segate meccanicamente (filo elicoidale, etc.).

Unità di misura: metro cubo. Misure medie:

L cm. 230-310, H cm. 110-160, P cm. 90-150.

- *Blocchi di sottomisura*. Sono blocchi da telaio con misure inferiori alla media, generalmente considerati di categoria inferiore.

Unità di misura: metro cubo.

- *Blocchi informi o difettosi*. Hanno forma irregolare e sono adatti per il taglio a dischi diamantati e per la produzione di lastre a spacco o pietrame da muratura.

Unità di misura: quintale.

Art. 167 – Difetti

Nella compravendita di blocchi da telaio e di sottomisura il venditore deve indicare al compratore i difetti visibili.

Qualora durante la segagione si manifestino gravi difetti interni al blocco, è consuetudine che il venditore riconosca al compratore soltanto il rimborso del valore della pietra non utilizzabile, calcolato sulla base del prezzo di fattura, escluso ogni altro risarcimento.

Nessun risarcimento è dovuto per i blocchi considerati di categoria inferiore o per quelli venduti a peso.

Per i blocchi di pietra naturale e da taglio colorata o brecciata, considerati per natura difettosi, non vi è una maggiore tolleranza in quanto in genere è consentita la stuccatura e grappatura delle lastre.

Art. 168 – Abbuoni e misurazioni

Quando la compravendita è a misura, oltre all'abbuono concordato per smussi o difetti visibili si applica un ulteriore abbuono sulle tre misure ortogonali che varia da tre a cinque centimetri per ogni misura, a seconda del livello di perfezione della riquadratura. Le misure sono effettuate "a tutta pietra".

I blocchi già considerati di categoria inferiore ed i blocchi venduti a peso non sono soggetti ad abbuoni.

Art. 169 – Contestazioni

I difetti visibili o gli errori di misurazione su blocchi grezzi devono essere contestati immediatamente alla consegna.

I difetti riscontrati durante la segagione debbono essere contestati non appena rilevati ed il blocco segato deve essere lasciato a disposizione del venditore per almeno 8 giorni.

2) PRODOTTI SEMILAVORATI

Art. 170 – Classificazione ed unità di misura

I prodotti semilavorati vengono classificati in:

- *Lastre grezze da telaio*, di spessore variabile da un minimo di cm. 2, semplicemente segate e con coste grezze non reflate. Gli ulteriori spessori

variano di centimetro in centimetro.

Per taluni materiali la segagione con telai diamantati consente la produzione di lastre di spessore minimo inferiore ai 2 cm e di spessori intermedi a richiesta.

Unità di misura: metro quadrato.

- *Filagne per contorni e gradini*, semilavorati di sezione predeterminata e di lunghezza libera, con due facce grezze e spessori variabili da un minimo di cm. 2, coste lunghe refilate e/o finite, teste irregolari grezze.

Unità di misura: metro quadrato e/o metro lineare.

- *Masselli, spessori*, semilavorati con due facce grezze e quattro coste refilate.

Unità di misura, in relazione a forma e dimensioni può essere: metro quadrato, metro cubo o metro lineare.

- *Lastrame a spacco*

Unità di misura: metro quadrato, se di forma regolare con coste refilate a macchina; a peso, se di forma irregolare (mosaico).

Art. 171 – Misurazioni

Per lastre di forma rettangolare regolare, la valutazione di superficie è data dalle misure a “tutta lastra”, con l’abbuono da cm 3 a cm 5 a seconda della perfezione di riquadratura.

Per lastre irregolari viene in genere applicato il concetto di misurazione media, che tenga conto delle reali possibilità di utilizzazione.

Le filagne vengono misurate secondo la massima lunghezza utilizzabile, con l’abbuono di cm. 3.

Lastre e filagne con una faccia lavorata (lucida, levigata, bocciardata, etc) vengono misurate senza tenere conto di abbuoni.

I masselli e gli spessori refilati sono misurati al minimo rettangolo o parallelepipedo circoscritto, senza abbuoni.

Art. 172 – Tolleranze

Per i graniti con spessore di cm 2, 3 e 4 è ammessa una tolleranza del 5% sullo stesso spessore.

Art. 173 – Difetti

Complanarietà: si considera difetto di segagione di una lastra a facce non parallele la differenza di spessore che, rilevata a mezza lastra, superi la misura di 2 mm.

Rigatura: i solchi di segagione dovuti all’azione dell’abrasivo non devono superare la misura di 1mm.

Peli: sono considerati difetti quando pregiudicano l'integrità della lastra.

Per lavorati eseguiti con marmi colorati o brecciati non vengono considerati difetti apprezzabili la stuccatura e la grappatura, purché siano dovute alla struttura naturale del materiale e siano eseguite a regola d'arte.

Art. 174 – Consegna della merce

Salvo patto contrario, la merce è venduta franco partenza, caricata su mezzo.

3) PRODOTTI LAVORATI E MANUFATTI FINITI

Art. 175 – Campionature

La campionatura delle pietre naturali è sempre indicativa, ha valore orientativo e non impegna il fornitore su granulometria, uniformità, colore e venature del materiale. Anche se i campioni sono controfirmati dalle parti, sono sottintese ed accettate le variazioni di colore e di composizione dipendenti dalla variabilità dei giacimenti di cava.

Le campionature complesse sono da ritenersi impegnative per quanto riguarda la lavorazione dei pezzi, le finiture e le sezioni.

Art. 176 – Contratti di fornitura

I contratti di fornitura normalmente prevedono l'identificazione dei materiali lavorati, le loro finiture, le dimensioni di massima e le condizioni di compravendita riguardanti metodo di misurazione e fatturazione, termine di consegna e termine di pagamento.

Art. 177 – Misurazioni

Salvo patti contrari, i contratti di fornitura sono in genere a "misura".

I metodi di misurazione sono i seguenti:

- *metro cubo*, secondo il minimo parallelepipedo circoscritto, per masselli, spessori e manufatti speciali;
- *metro quadro*, secondo il minimo rettangolo circoscritto, per lavorati a superficie estesa, con nulla o scarsa incidenza di lavorazioni lineari come pavimenti, rivestimenti, gradini etc.;
- *metro lineare*, a massimo sviluppo, per lavorati di sezione regolare, con elevato contenuto di lavorazioni lineari e sviluppo in lunghezza come cordoli, contorni, cornici, etc.;
- *manufatti di superficie poligonale*, con lati fuori squadra retti, come i gradini a ventaglio, richiedono in genere un sovrapprezzo del 30%, oltre alla misurazione al minimo rettangolo circoscritto ed ai compensi lineari

- per la lavorazione eventuale di coste e teste vista;
- *manufatti con lati in curva sotto raggio*, o secondo dimensioni particolari, richiedono sovrapprezzi da valutare nei singoli casi. La misurazione può essere effettuata a metro quadro, a metro lineare, oppure a corpo.

Art. 178 – Preventivi

Quando il committente non è in grado di trasmettere al fornitore l'esatto ordinativo dei lavorati richiesti, il fornitore provvede a sua cura alla misurazione e alla stesura dei relativi preventivi. Ciò non esime il committente dal controllo degli elaborati, se sottopostigli per l'approvazione.

Dalla data di approvazione del preventivo dipende la decorrenza dei tempi di consegna.

Art. 179 – Tolleranze

Oltre alle tolleranze previste per i semilavorati, sono ammesse anche le seguenti.

- *per lavorati a piano lucidato*, lo spessore di contratto può diminuire di circa un millimetro a causa dell'abrasione per il processo di lucidatura;
- *per lavorati tagliati a disco diamantato*, la superficie si considera levigata 80/120 e la tolleranza è di un millimetro, in più o in meno;
- *tolleranza di refilatura in pianta*: tutte le misure di refilatura sono soggette a tolleranza di un millimetro, in più o in meno;
- *calibratura*: per particolari tipi di pavimentazione o rivestimento per i quali è prevista la posa in opera con incollaggio e che non richiedano successiva lucidatura in opera, può essere richiesta la tolleranza di spessore fino al valore di 0,5 millimetri, in più o in meno. Tale precisione di spessore si ottiene calibrando tutta la marmetta con mole abrasive e l'operazione richiede compenso a parte.

Art. 180 – Tolleranze modulmarmo

Per quanto riguarda il modulmarmo, trattandosi di manufatti già calibrati, la tolleranza non supera 0,5 millimetri in più o in meno nello spessore.

Per la diagonale la tolleranza non supera 1 millimetro, in più o in meno.

Art. 181 – Contestazioni

Il fornitore è tenuto alla sostituzione delle lastre scartate a piè d'opera senza ulteriori oneri, purché sia evidente che si tratta di difetti gravi.

Lievi differenze di colore e leggere variazioni di venatura o di granulometria fra lastra e lastra, nonché eventuali inclusioni di modesta entità, non costituiscono motivo di contestazione.

Lastre rotte, fessurate, nonché lastre che presentino evidenti magrosità,

devono essere sostituite a cura del fornitore.

Per lavorati eseguiti con pietre naturali e da taglio colorate o brecciate non vengono considerati difetti apprezzabili la stuccatura e la grappatura, purché siano dovute alla struttura naturale del materiale e siano eseguite a regola d'arte.

Art. 182 – Imballi

La merce si intende consegnata caricata su mezzo, sciolta, franco partenza.

L'eventuale imballo è in genere calcolato a parte.

Sezione II *Materiali sciolti*

Art. 183 – Classificazione

In provincia di Belluno vengono prevalentemente prodotti e contrattati i seguenti materiali sciolti, così distinti in nome e/o pezzatura:

- terra vegetale
- terra vegetale vagliata
- sabbia fine 0/2
- sabbia fine 0/4
- sabbia 0/5 frantoio
- sabbia 0/5 lavata
- ghiaino/ghiaietto
- ghiaia 5/10
- ghiaia 10/20
- ghiaia 20/30
- ghiaione
- pietrischetto 4/8
- pietrisco 8/12
- pietrisco 12/20
- pietrisco 30/70
- pietrame
- misto per calcestruzzo 0/15
- misto per calcestruzzo 0/20
- misto per calcestruzzo 0/30
- misto per sottofondi stradali/stabilizzato 0/40
- misto per sottofondi stradali/stabilizzato 0/70
- stabilizzato riciclato 0/40

- stabilizzato riciclato 0/70
- riciclato
- ciottoli 30/70
- ciottoli 70/300
- ciottoli 100/400
- scarto di cava
- pietra/sassi da muro
- pietra da calce
- pietra da scogliera

Possono essere concordate pezzature differenti da quelle riportate nel primo comma.

Art. 184 – Pezzatura

Se al momento dell'ordine non viene specificata la pezzatura, si fa riferimento a quella indicata nel listino del fornitore.

Art. 185 – Forma del contratto

I contratti vengono di solito conclusi verbalmente.

Si usa la forma scritta per i contratti con clienti occasionali o con ditte fuori provincia, o quando si tratti di partite rilevanti.

I contratti verbali sono generalmente seguiti da comunicazione scritta.

Art. 186 – Unità di base di contrattazione

Il materiale viene contrattato a metro cubo o a peso.

Art. 187 – Luogo e modalità della consegna

Nel silenzio del contratto la merce si intende contrattata per consegna franco luogo di produzione o magazzino venditore, posta sul mezzo di trasporto.

La merce deve essere caricata sul mezzo di trasporto a cura e spese del venditore anche se nel contratto è precisato soltanto che la consegna va effettuata franco luogo di produzione o magazzino venditore.

Art. 188 – Consegna ripartita

In caso di forniture da eseguirsi ripartitamente entro un determinato periodo di tempo, le singole consegne si eseguono con intervalli stabiliti dal committente con preavviso di almeno 24 ore.

Salvo comprovati aumenti dei costi, i prezzi concordati ad inizio fornitura non subiscono variazioni per la durata del contratto.

Art. 189 – Tolleranza

Nella contrattazione dei materiali sciolti è ammessa una tolleranza, in più

o in meno, fino ad un massimo del 10%.

Cap. 6 – PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI (*)

Cap. 7 – PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL TABACCO (*)

Cap. 8 – PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI (*)

Cap. 9 – PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI (*)

Cap. 10 – PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELL'ABBIGLIAMENTO E DELL'ARREDAMENTO (*)

(*) Non sono stati rilevati usi

Cap. 11 – PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO

§ 1. LEGNAME DA COSTRUZIONE E DA OPERA

Sezione I

Legname di conifere

CONTRATTAZIONE

Art. 190 – Forma del contratto

La forma del contratto può essere verbale oppure scritta.

Art. 191 – Perfezionamento del contratto

Il contratto, se stipulato per iscritto, si perfeziona quando sono scambiate lettere di accettazione o di conferma, oppure doppi di commissione firmati senza riserva.

Normalmente al telegramma, o telex, o fax, segue la lettera di conferma, salvo che sia già stata apposta sottoscrizione.

Quando nell'offerta di vendita o nella proposta di acquisto non sia esplicitamente indicato un termine impegnativo, l'offerta o la proposta hanno solo valore di invito a contrattare.

Quando il contratto è concluso con le clausole “salvo approvazione della casa”, o “salvo venduto”, o altre analoghe, apposte dal compratore o dal venditore, l'approvazione, la conferma o lo scambio di doppi di commissione firmati senza riserve deve pervenire entro il termine di 15 giorni dall'offerta o dalla commissione.

In difetto la contrattazione si ritiene non perfezionata.

PROVENIENZA E QUALITÀ

Art. 192 – Provenienza del legname

Per provenienza del legname si intende la zona forestale di origine.

Quando la provenienza del legname non è espressamente pattuita, il legname contrattato può essere fornito da qualunque zona forestale.

Quando invece è indicata la provenienza, il legname fornito deve essere originario della zona forestale indicata.

Art. 193 – Unità di misura

In mancanza di diversa precisa indicazione il legname si intende sempre contrattato a metro cubo.

Art. 194 – Accertamento del peso

Anche se il legname è contrattato per consegna a destino, nelle contrattazioni a peso vale il peso accertato in partenza, salvo verifica.

Art. 195 – Contrattazione per “autotreno”, “bilico” o “motrice”

Con il termine “autotreno” o “bilico” senza altra specificazione, si intende un quantitativo di merce dalle 18 alle 30 tonnellate.

Con il termine di “motrice” senza altra specificazione s’intende un quantitativo di merce da 6 a 12 tonnellate.

Quando il contratto è stipulato per più carichi o più autotreni il quantitativo complessivo è quello della media di 22 tonnellate per autotreno.

Art. 196 – Clausola “circa”

Il venditore è tenuto a consegnare l’esatto quantitativo di legname pattuito.

Quando il quantitativo è stato indicato con la clausola “circa” il venditore può consegnare fino ad un massimo del 10% in più o in meno.

La clausola “circa” non è compatibile con le ordinazioni su distinte di misure obbligate.

Art. 197 – Clausole “da....a....”

Quando il quantitativo di merce compravenduta è stato indicato con clausola “da a” il venditore può consegnare ripartitamente nelle lunghezze e misure tra il minimo e il massimo indicati.

PREZZO

Art. 198 – Determinazione del prezzo

Il prezzo viene convenuto, di regola, per unità di misura (mq., mc., ml.) o di peso (tonn. o q.le) esclusi gli eventuali gravami fiscali (IVA, etc.).

Art. 199 – Listino dei prezzi

I prezzi di listino sono indicativi e non vincolanti fino al perfezionamento del contratto e s'intendono riferiti unicamente a legnami di commercio, di dimensioni normali.

Art. 200 – Vendita a prezzo di listino

Quando le vendite sono effettuate in base al listino dei prezzi del venditore, l'ordinazione, fatta ed accettata senza determinazioni del prezzo, costituisce rispettivamente accettazione e conferma del prezzo di listino.

Art. 201 – Vendita senza determinazione del prezzo

Quando la consegna della merce è fatta senza determinazione del prezzo si intende accettato quello segnato dal venditore nella fattura se, entro 8 giorni dal ricevimento della stessa, il compratore non sollevi eccezioni.

Art. 202 – Prezzo per quantità diverse dalle convenute

Quando è consentita una tolleranza percentuale nel quantitativo e nelle misure della merce, il prezzo da corrispondersi dal compratore va commisurato all'effettiva quantità e misure segnate, fermo restando il prezzo unitario convenuto.

SPEDIZIONE E CONSEGNA

Art. 203 – Spedizione

Con il termine "spedizione" si intende il carico e l'affidamento della merce al vettore.

Art. 204 – Clausole relative alla consegna

Quando la vendita viene stipulata con la clausola "a consegna pronta" o "spedizione pronta", si intende che la merce deve essere spedita, in una o più volte, nel termine di 15 gg. dal perfezionamento del contratto.

Con la clausola "consegna o spedizione appena pronta o appena possibile", riferita a merce da apprestare, si intende che la merce deve essere spedita, in una o più volte, nel termine di un mese dalla stipulazione del contratto.

Con la clausola "consegna o spedizione entro ...", si intende che la merce

deve essere spedita, in una o più volte, entro il termine stabilito.

Art. 205 – Termini di consegna

Quando il termine è indicato con le parole “primi del mese” o “ultimi del mese” s’intende che la merce deve essere consegnata rispettivamente entro i primi o gli ultimi 10 giorni del mese indicato.

La consegna pattuita per “circa” una determinata data deve essere fatta non oltre 10 giorni dalla data stessa. Se il contratto precisa il giorno della consegna, si intende concessa al venditore una tolleranza massima di 3 giorni oltre quello fissato.

Tale tolleranza però è esclusa quando il termine sia stato specificato con le parole “improrogabile”, “tassativo”, “entro e non oltre”, od altre simili espressioni. La tolleranza è altresì esclusa qualora, in base a clausole contrattuali, il compratore avesse provveduto ad apertura di credito con scadenza il giorno della consegna, o avesse comunque sostenuto delle spese per ricevere la merce entro il termine stabilito.

Quando la vendita viene stipulata con la clausola “consegna franco partenza” (deposito, magazzino o stabilimento del venditore), lo stesso venditore deve rendere disponibile la merce entro i relativi termini indicati.

Art. 206 – Liberazione dall’obbligo della consegna

In conformità a quanto previsto dagli articoli precedenti, nel caso di vendita con spedizione il venditore si libera dalla sua obbligazione relativa alla consegna della merce con la spedizione, con la consegna cioè al vettore, entro i termini contrattuali, esclusa ogni sua responsabilità circa l’epoca dell’arrivo.

Art. 207 – Data certa

È data certa della spedizione quella risultante dalla bolla di accompagnamento o dalla distinta di accompagnamento sottoscritta dal vettore.

Art. 208 – Ritardo nella consegna

Nel caso di totale o parziale mancata consegna della merce nel termine contrattuale, il compratore che sia in regola con i pagamenti e con gli altri suoi obblighi contrattuali ha diritto alla risoluzione del contratto per la parte non eseguita in tempo ed eventualmente alla rifusione dei danni, a meno che egli non abbia accordato al venditore, con lettera, telegramma o fax, una proroga per provvedere alla spedizione.

Art. 209 – Forza maggiore

Il contraente che non può consegnare o ritirare in termine la merce per

causa di forza maggiore deve darne immediato avviso, specificando la natura dell'impedimento, all'altro contraente, il quale ha la scelta tra la proroga dei termini per tutta la durata della causa di forza maggiore o la risoluzione del contratto senza indennizzo. Sono comprese fra i casi di forza maggiore le perturbazioni totali o parziali alla produzione derivanti da incendi, forti neviccate, geli, notevoli alterazioni atmosferiche, mancata o deficiente fornitura di energia motrice, sciopero e altre simili.

TRASPORTO

Art. 210 – Caricamento della merce

Al caricamento del legname su mezzo di trasporto convenuto provvede il venditore a proprie spese, anche se la merce deve essere ritirata a cura del compratore.

Art. 211 – Porto assegnato

Salvo patto contrario, le spedizioni per ferrovia od altro mezzo vengono effettuate in porto assegnato, anche se la vendita è pattuita franco destino, salvo, in quest'ultimo caso, accredito della spesa di trasporto.

Art. 212 – Svincolo e scaricamento

Il compratore è in ogni caso tenuto a provvedere allo svincolo (liberazione del carico), scarico e ricovero della merce speditagli, versando al vettore il relativo importo, sotto pena di rispondere delle spese di sosta e dei danni a questa conseguenti.

Lo svincolo e lo scarico della merce non pregiudicano i diritti di reclamo per il compratore.

Art. 213 – Contestazioni

Qualora all'arrivo della merce venga constatata una manomissione od una irregolarità del carico, il compratore ha l'obbligo di reclamare al vettore gli eventuali danni prima di rilasciargli ricevuta. Egli non può sottrarsi a detto obbligo neanche nel caso di ritardi o di eccezioni sulla qualità della merce. Qualora non vi adempia, il pagamento delle soste e tutti gli altri danni sono a suo carico.

Se prima dello svincolo e dello scarico risulti evidente sia dalla fattura, sia da altri elementi, che venne spedita merce diversa da quella contrattata, il destinatario è tenuto a darne immediato avviso scritto al mittente. Il venditore, in tal caso, dovrà disporre per una destinazione diversa del carico, o chiedere al

destinatario di provvedere con immediato avviso scritto allo svincolo, carico ed immagazzinamento della merce, assumendosi l'onere del rimborso di tutte le spese che il destinatario incontrerà per l'esecuzione dei suoi ordini.

Art. 214 – Spese di trasporto

Il venditore consegna la merce caricata sull'automezzo o vagone in partenza, accertandosi che i carichi siano effettuati con le garanzie necessarie (legatura e copertura). Tutte le spese di trasporto sono a carico del compratore, a meno che nel contratto la merce non sia resa franco destino. In questo caso il compratore ha solo l'onere dello scarico.

Art. 215 – Rischi del trasporto

La merce, ancorché venduta franco destino, viaggia a rischio e pericolo del compratore, anche nel caso di automezzo provveduto dal venditore.

Art. 216 – Reclami contro il vettore

Se i rischi del trasporto sono a carico del compratore, ma le spese di trasporto sono state pagate dal venditore, questi è tenuto a fornirgli i documenti necessari per l'esercizio dei suoi eventuali diritti.

Se il rischio del trasporto è a carico del venditore, il compratore è tenuto a fargli pervenire, a richiesta, anche una dichiarazione di cessione di tutti i diritti verso il vettore, in modo da mettere il venditore in condizioni di avanzare tempestivamente opportuni reclami.

Il compratore dovrà anche, occorrendo, presentare alla stazione ferroviaria di destino il reclamo che il venditore gli avesse trasmesso in duplice copia, restituendogliene una debitamente munita del visto di presentazione.

In difetto il compratore sarà responsabile dei relativi danni.

Art. 217 – Variazioni di tariffe e tasse

La maggiore o minore spesa di trasporto conseguente ad eventuali aumenti o diminuzione delle tariffe, delle dogane e delle tasse, va sempre a carico o a favore del compratore.

Tuttavia qualora l'aumento delle spese colpisca merce spedita in ritardo dal venditore, l'aumento stesso è, salvo il caso di forza maggiore, a suo carico.

Le maggiori spese e la multa derivanti da imperfetto caricamento della merce a cui abbia provveduto il venditore, sono a suo carico.

COLLAUDO E VISITA DELLA MERCE

Art. 218 – Clausola “merce collaudata” o “da collaudare”

La clausola “merce collaudata” o “da collaudare” significa che la merce è stata rispettivamente accettata o è da accettarsi dal compratore, per quanto riguarda l’assortimento, quantità, qualità e lavorazione, attraverso la bollatura o la marcatura dei pezzi.

Art. 219 – Collaudo

Il collaudo della merce eseguito dal compratore determina gradimento qualitativo della merce stessa e crea il rispettivo obbligo di consegnare e ricevere unicamente ed interamente la merce contrassegnata. Se la misurazione è fatta contestualmente al collaudo, si intende intervenuto anche il gradimento quantitativo. Il collaudo libera il venditore da ogni responsabilità sulla qualità.

Art. 220 – Termine per il collaudo

I contraenti debbono procedere al collaudo nel termine convenuto.

In difetto la parte inadempiente viene diffidata dall’altra a mezzo di lettera raccomandata, di telegramma o fax, con assegnazione di un termine perentorio di 10 giorni per procedere al collaudo.

Ove il diffidato non adempia al collaudo nel termine fissato, il contratto si intende risolto, ed egli sarà tenuto al risarcimento dei danni.

Art. 221 – Clausola “vista” o “salvo vista”

La clausola “vista” o “salvo vista” o altra equivalente significa che il compratore ha rispettivamente visitato o si riserva di visitare la merce per l’approvazione dell’assortimento, qualità e lavorazione.

Detta approvazione comporta l’obbligo reciproco di consegnare e ricevere la merce approvata.

Art. 222 – Termine per la visita

Se il contratto è stipulato con la clausola “salvo vista” la visita e la dichiarazione di accettazione o di rifiuto devono farsi entro 10 gg. dalla data dell’avviso del venditore che la merce si trova nel luogo convenuto, avviso da comunicarsi con lettera raccomandata, telegramma o fax.

Art. 223 – Effetti della omessa visita

Decorso il termine di cui all’articolo che precede senza che il compratore si sia presentato per la visita, la merce si intende accettata, a meno che il venditore non preferisca la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei

danni.

GARANZIA

Art. 224 – Protesto della merce

I reclami relativi alla merce (qualità, quantità, misure, etc.) debbono essere denunciati al venditore o al suo legale rappresentante, entro 8 giorni dal ricevimento a mezzo raccomandata. In difetto la merce si intende accettata.

Art. 225 – Riconsegna della merce protestata

Agli effetti delle spese di carico, scarico, trasporto a domicilio, il protesto s'intende fatto sul mezzo di trasporto al punto di arrivo. Il compratore dovrà quindi riconsegnare la merce che egli abbia trasportato al suo domicilio a tutte sue spese, quando non possa essere raggiunto un accordo fra le parti.

Art. 226 – Uso della merce protestata

Il compratore che reclami non può fare alcun uso di tutta la merce, ma deve custodirla razionalmente con la diligenza del buon padre di famiglia e tenerla a disposizione del venditore a spese e rischio della parte che risulterà inadempiente.

Quando il protesto si riferisce ad una parte della merce spedita, il compratore deve lasciare l'intera partita a disposizione del venditore e potrà utilizzare la parte non protestata solo con il consenso del venditore.

Art. 227 – Termine di risposta al protesto

Il venditore deve rispondere al reclamo entro 5 gg. dal ricevimento dello stesso. Se non risponde entro il predetto termine, le spese di giacenza successive restano in ogni caso a suo carico.

PAGAMENTO

Art. 228 – Caparra nei contratti ad esecuzione ripartita

Nei contratti a consegna e pagamento ripartiti, la caparra eventualmente versata dal compratore non viene imputata al pagamento della prima consegna, ma viene trattenuta fino al pagamento dell'ultimo lotto, sempre che il valore di questo non sia inferiore all'ammontare della caparra stessa.

Art. 229 – Pagamento del prezzo

Salvo patto contrario, il pagamento viene effettuato a scadenze pattuite.

Art. 230 – Sconti

Lo sconto contrattuale per pagamento a contanti va calcolato sull'importo

netto di fattura, dedotte le eventuali spese di trasporto, doganali, IVA, registrazione

Art. 231 – Luogo di pagamento

Il pagamento deve essere effettuato senza spese e al domicilio del venditore, salvo che il compratore richieda il pagamento a mezzo di ricevuta bancaria della quale sopporta gli oneri.

Art. 232 – Termini di pagamento

I termini di pagamento decorrono dalla data della consegna risultante dalla bolla di accompagnamento.

Art. 233 – Cessione pro solvendo

Gli assegni bancari s'intendono sempre ceduti al venditore salvo buon fine.

Art. 234 – Pagamento a mezzo tratta

Quando sia stato convenuto il pagamento a mezzo tratte autorizzate, il venditore provvede alla loro emissione senza preavviso.

Art. 235 – Pagamento nel contratto a consegna ripartita

Nel contratto a consegna ripartita, quando le parti hanno convenuto il pagamento pronto cassa netto alla consegna, il pagamento deve essere effettuato ad ogni singola consegna.

Art. 236 – Mora del compratore

In caso di inadempimento dell'acquirente per il pagamento del prezzo, qualora la consegna della merce sia già avvenuta, sono dovuti al venditore, oltre al prezzo non pagato, gli interessi di mora al tasso legale.

Qualora invece la merce non sia stata in tutto o in parte consegnata, il venditore può:

- a) chiedere la risoluzione totale ovvero per la parte non ancora eseguita del contratto, salvo il risarcimento di eventuali danni;
- b) chiedere l'adempimento del contratto ed il risarcimento danni per il ritardo nel pagamento;
- c) fare ricorso alla procedura dell'articolo 1515 del C.C. (vendita della merce per conto ed a spese del compratore) salvo il diritto al risarcimento dei danni.

In ogni caso il venditore è tenuto a comunicare il suo intendimento al compratore, a mezzo lettera raccomandata, assegnandogli un termine

perentorio non inferiore a 15 gg. dalla data della raccomandata, per adempiere alle sue obbligazioni.

CLASSIFICAZIONE

Art. 237 – Distinzione delle conifere

Le conifere si distinguono nelle seguenti specie:

Locale:

- a) Abete rosso (picea o pezo)
- b) Abete bianco (avezzo o avedin)
- c) Larice
- d) Pino silvestre
- e) Pino cembro (cirmolo)

Di importazione:

- a) abete, con l'indicazione della zona di provenienza
- b) pino silvestre, con l'indicazione della zona di provenienza
- c) larice, con l'indicazione della zona di provenienza
- d) douglas, con l'indicazione della zona di provenienza
- e) pini americani, con l'indicazione della zona di provenienza
- f) cedro, con l'indicazione della zona di provenienza

Art. 238 – Uso generico del termine “abete”

Quando nel contratto viene usato il solo nome generico di “abete” si intendono abete rosso e/o bianco.

Nella compravendita di tavolame, con il nome generico di “abete” si intende abete rosso cui può essere frammisto fino al 40% di abete bianco.

I listelli, morali, travetti, spigolati e tavolame da costruzione possono essere forniti indifferentemente tanto in abete rosso che in abete bianco e possono contenere sino ad un massimo del 10% di pino.

Il venditore che intende fornire esclusivamente tavolame di abete bianco deve dichiararlo espressamente.

Art. 239 – Distinzione del legname

Il legname di conifere si distingue in rotondo, squadrato e segato.

È grezzo il legname rotondo o in tronchi. È lavorato il legname squadrato e quello segato.

LEGNAME ROTONDO

Art. 240 – Modalità di contrattazione

Il legname rotondo si contratta di solito in monte, previa visita della partita o salva visita.

Art. 241 – Condizioni di consegna

Salvo diverso accordo, il legname rotondo deve essere consegnato senza residui di rami sporgenti. Solitamente viene diviso in scelte di qualità.

Se venduto senza indicazione di qualità si intende che debba essere di qualità sana mercantile.

Art. 242 – Qualità sana mercantile

È ritenuta qualità sana mercantile quella comprendente tronchi sani e dritti, con esclusione di pezzi storti, rotti, marci, eccessivamente nodosi, o comunque con difetti tali da non poterne ricavare legname da opera. I difetti di rilievo possono venire tollerati solo mediante congruo abbuono nella misurazione.

Art. 243 – Classificazione

A seconda delle dimensioni, il legname rotondo viene classificato come segue:

- a) tronchi da sega;
- b) tondoni, longoni;
- c) bottoli o zocchi;
- d) travi e/o sottomisure;
- e) legname da imballaggio.

Art. 244 – Tronchi da sega

Per tronchi da sega o taglie si intendono i tronchi di lunghezza di metri 4 - 4.50, di diametro non inferiore a 23 cm misurato a metà lunghezza.

Il tondame da sega viene trattato a mc. e normalmente deve essere sano e dritto.

Eventuali modesti difetti comportano un'equa riduzione della misura.

Art. 245 – Tondoni, longoni

Per tondoni da costruzione e da sega si intendono i tronchi di lunghezza da metri 5 ed oltre, con progressione di metro in metro, e con diametro, misurato in punta, da 30 cm. in avanti.

I tondoni da costruzione debbono essere sani, dritti, privi di nodi marcati, agenti patogeni e cipollature tali da pregiudicare la resistenza degli stessi.

Sono ammesse leggere screpolature.

Art. 246 – Bottoli o zocchi

Per bottoli o zocchi si intendono tronchi da sega da metri 2, 2.50, 3, 3.50

e di diametro da cm. 23 in avanti, ricavati normalmente da piante difettose o storte. Sono tollerati modesti difetti.

Art. 247 – Travi e/o sottomisure

Per travi e/o sottomisure si intendono i tronchi di lunghezza da metri 4 in avanti con progressione di metro in metro e con diametro da 15 a 24 cm. misurato a metà lunghezza con diametro minimo in punta di cm. 12. Debbono essere sani, dritti, non eccessivamente conici, né nodosi o contorti.

Art. 248 – Legname da imballaggio

Per legname da imballaggio si intendono i tronchi da metri 2 in avanti non aventi caratteristiche tali da poter essere inclusi nelle categorie precedenti, con diametro mediano non inferiore a cm. 10 e diametro in punta non inferiore a cm. 8, nonché tutti i tronchi di qualsiasi misura che presentino difetti tali da non poter essere classificati come legname da opera.

Art. 249 – Misurazione

La misura base è il mc.

Il legname in tronchi ha una sovramisura in lunghezza salvalegno, con un minimo di 17 cm., che non va conteggiata agli effetti della determinazione del volume.

Il diametro del tronco viene misurato a metà della lunghezza, esclusa l'eventuale sovramisura, ed è dato dalla media aritmetica dei due diametri ortogonali (in croce) presi con cavalletto dendrometrico.

~~La misurazione viene effettuata sopra corteccia, con la percentuale di sconto prevista nella seguente tabella:~~

Specie legnosa	Percentuale di sconto
Abete bianco	8 – 12 % (generalmente 10 %)
Abete rosso	7 – 14 % (generalmente 10 %)
Larice	20 – 25 %
Pino silvestre	10 – 20 %
Pino cembro	10 %

Se la metà della lunghezza cade su un nodo od ingrossamento del tronco, si effettuano due misurazioni immediatamente sopra e sotto il nodo o ingrossamento e se ne fa la media.

Nella determinazione del diametro le frazioni di cm. si trascurano (misurazione a cm. pieno).

Il volume del legname rotondo viene calcolato geometricamente.

LEGNAME SQUADRATO

Art. 250 – Modalità di contrattazione

La travatura si contratta su distinta delle lunghezze e sezioni. La merce deve essere di qualità sana mercantile, intendendosi per tale quella che non presenta né guasto né rotto, e neppure contorto, fenditure o nodi che ne compromettano la resistenza.

Sono tollerati la rosatura e l'annerimento non eccessivi nei singoli pezzi, sempre che il volume delle travi difettose non superi il 5% del volume complessivo della partita.

Art. 251 – Classificazione

Il legname squadrato si suddivide, a seconda della lavorazione, in travi squadrate uso "Trieste" e bordonali uso "Fiume".

Art. 252 – Travatura uso "Trieste"

La travatura squadrata uso "Trieste" è quella lavorata sulle quattro facce sino alla punta con uno smusso, in modo che la grossezza alla testa sia maggiore di quella alla cima non oltre cm. 1 per ogni metro di lunghezza.

Art. 253 – Dimensioni della travatura uso "Trieste"

La travatura uso "Trieste" si contratta normalmente in lunghezza da metri 4 ed oltre, con progressione di metro in metro e nelle seguenti sezioni commerciali: cm. 9x9; 9x11; 11x11; 11x13; 13x13; 13x16; 16x16; 16x19;

Art. 254 – Misurazione della travatura uso "Trieste"

La sezione della travatura squadrata uso "Trieste" si misura a 20 cm. dalla testa (base), attenendosi per la cubatura alle sezioni sopra dette.

Art. 255 – Tolleranza di sezione

Le dimensioni di sezione di cui all'art. 252 sono nominali. Nella misurazione della sezione è tollerata una differenza, non superiore al 5%, conseguente al rozzo sistema di lavorazione, limitata ad una percentuale non superiore al 20% della fornitura.

Art. 256 – Qualità

La qualità deve essere generalmente sana e dritta, con tolleranza di cipollature nel calcio, tali però da non intaccare la resistenza della trave. Sono tollerati, entro modesti limiti, il tarizzo, il rosato e lievi curve.

Art. 257 – Bordonali uso "Fiume"

Si denomina bordonale uso “Fiume” la travatura squadrata uso “Trieste” che conservi la stessa sezione per tutta la sua lunghezza.

LEGNAME SEGATO

Art. 258 – Lunghezze usuali

La lunghezza usuale s'intende di metri 4. Altre lunghezze debbono essere espressamente convenute.

Art. 259 – Classificazione secondo gli spessori

In base allo spessore il tavolame viene classificato in :

a) tavolame:

tavole, spessore mm. 15, 20, 25, 30;

ponti, spessore mm. 35 ed oltre con progressione di 5 in 5 mm;

b) moralame:

listelli spessore da mm. 15x25 a mm. 30x50;

mezzi morali, spessore da mm. 30x60 a mm. 45x90;

morali, spessore da mm. 50x50 a mm. 100x100;

c) travatura segata a misure convenute:

spigolato: la trave a facce parallele e spigoli vivi.

Gli spigolati devono avere gli spigoli paralleli, con una tolleranza in più o in meno di 4 mm. su ciascun lato della sezione.

Poiché gli spigolati sono ricavati da tondoni e longoni devono essere sani ed esenti da attacchi di parassiti. Le fenditure longitudinali prodotte dalla stagionatura non costituiscono difetto.

La lunghezza viene pattuita di volta in volta.

Quando viene usato il termine generico “abete” gli spigolati possono venire forniti indifferentemente in abete rosso o bianco.

Art. 260 – Tolleranza di spessore

Negli spessori del legname segato, compreso il moralame, è tollerata una differenza di spessore, in più o in meno, nei seguenti limiti:

per spessori di mm. 15: fino a mm. 1;

per spessori da mm. 20 a 25: fino a mm. 1,5

per spessori da mm. 30 ed oltre: fino a mm. 2

Art. 261 – Misurazione della larghezza

Il tavolame, di norma perfettamente parallelo, viene misurato a metà o in testa della tavola, sia in piano che in piedi, specie se si tratta di piccole partite.

La misurazione viene fatta con cordella metrica.

Si può convenire che i pacchi predisposti alla spedizione ed eseguiti ad opera d'arte possano venire misurati conteggiando la larghezza del pacco per il numero degli strati delle tavole (CORSI) che compongono lo stesso; considerati i vuoti che possono esserci fra tavola e tavola il pacco della larghezza complessiva di metri 1,10 verrà conteggiato per una larghezza media effettiva di metri 1,05, il pacco della larghezza complessiva di metri 1,15 verrà conteggiato per una larghezza media effettiva di metri 1,10.

Il tavolame così lavorato viene denominato in termini commerciali “tavolame parallelo” oppure “tavolame a centimetro”.

Art. 262 – Stagionatura

Il legname segato di dimensioni usuali viene venduto con stagionatura mercantile, corrispondente al peso di circa q.li 5 per mc. per l'abete, q.li 6 per il pino e q.li 7,5 per il larice, o con umidità relativa inferiore al 20%.

Art. 263 – Refilatura

Le tavole vengono refilate effettivamente parallele con una tolleranza di smusso dal 5 al 10% per l'intera partita.

In limitati casi si effettuano refilature coniche (parallele all'occhio).

Art. 264 – Classificazione secondo la larghezza

In base alla larghezza il tavolame viene classificato in:

- a) tavolame regolare: largo da cm. 16 ed oltre, per spessori di mm. 15 ed oltre;
- b) sottomisure: largo da cm. 8 a 15 per spessori di mm. 15 ed oltre.

Art. 265 – Scelte

Il tavolame viene contrattato normalmente nelle seguenti scelte:

- a) prima e netta;
- b) prima e seconda scelta;
- c) terza scelta per falegnameria;
- d) terza scelta per costruzione;
- e) quarta scelta;
- f) tombante;

Art. 266 – “Prima e netta”

Per tale scelta si intende tavolame perfettamente sano, di fibra diritta, regolare, compatta e ben lavorata.

Possono essere tollerati, in numero limitato, piccoli nodi sani o leggeri nodi a spina, qualche piccola macchia prodotta da umidità, o spaccature alle estremità causate dalla stagionatura, di lunghezza non superiore ad 1/3 della

larghezza della tavola. È tollerata qualche leggera traccia di midollo. Non sono ammesse sacche di resina.

Art. 267 – “Prima e seconda scelta”

Per tale scelta si intende tavolame sano, con fibra regolare e ben lavorato.

Sono ammesse spaccature alle estremità di lunghezza inferiore alla larghezza della tavola, leggera rosatura e annerimento, leggero smusso, pochi nodi sani, compatti, di piccola misura, non raggruppati, qualche insignificante traccia di insetti al bordo, piccole fenditure sui fianchi. È ammessa qualche traccia di canastro e midollo. Non sono ammesse sacche di resina.

Art. 268 – “Terza scelta per falegnameria”

Per tale scelta si intende tavolame con poco canastro, con nodi sani e con qualche cadente. Sono esclusi i grossi nodi a doppio baffo e le grosse fenditure sui fianchi. Sono tollerate le macchie prodotte dall’umidità, il rosato non troppo marcato, leggere tracce di insetti e di sacche di resina.

È ammesso il midollo, ma non la tavola contorta.

Art. 269 – “Terza scelta per costruzione”

Per tale scelta si intende il tavolame con fibra anche grossolana e irregolare.

Sono ammessi: nodi grossi e numerosi purché non eccessivi e tali da compromettere la resistenza della tavola, fibra contorta, difetti di lavorazione, rosato sano in misura non superiore al 50% su entrambe le facce, macchie nere e blu, spaccature alle estremità di lunghezza non superiore al doppio della larghezza della tavola, canastro e spaccature nello spessore, leggere spaccature a pettine purché non compromettano la resistenza e l’utilizzo della tavola, materiale di piante morte in piedi, tracce di insetti e sacche di resina, un leggero imbarcamento. Sono escluse le tavole affette da marcio tenero, il rotto, le tavole dalle quali siano caduti i nodi passanti.

Art. 270 – “Quarta scelta”

Per tale scelta si intende il tavolame che abbia difetti tali da comportare l’esclusione dalla scelta precedente purché tenga chiodo e sia utilizzabile almeno per $\frac{3}{4}$ della tavola.

Art. 271 – “Tombante”

Per tombante si intende normalmente tutto il prodotto della segagione dei tronchi esclusa la quarta scelta, le sottomisure e il cortame.

Art. 272 – “Scarto”

Per “scarto” si intende il tavolame che, a causa di gravi difetti, non può

rientrare nella quarta scelta.

Lo scarto viene trattato a peso o a metro stero.

Art. 273 – “Sottomisure”

Le sottomisure vengono commerciate in tre scelte:

- 1) sottomisure nettarello;
- 2) sottomisure da falegnameria;
- 3) sottomisure da costruzione.

Art. 274 – Sottomisure nettarello

S'intende tavolame con caratteristiche tecnologiche di cui all'articolo 265 con larghezza da cm. 8 a cm. 15.

Art. 275 – Sottomisure da falegnameria

Si intende il tavolame in cui sono tollerati alcuni piccoli nodi sani regolarmente distribuiti. E' tollerato un leggero canastro, con esclusione di macchie e di sacche di resina.

Art. 276 – Sottomisure da costruzione

Si intende quel tavolame che è escluso dalle precedenti scelte e formato da parecchio materiale sano; sono tollerati solo piccoli smussi di coda e il guasto di modesta entità.

Art. 277 – Caratteristiche del moralame

Il moralame deve possedere caratteristiche tali da garantire la funzionalità del legno in relazione all'uso al quale è destinato.

Art. 278 – Listelli

I listelli hanno lunghezza da metri 1 a metri 4, con progressione di 50 in 50 cm. Si trattano a mc., legati in fasci di lunghezza omogenea, in un'unica scelta, con lieve tolleranza di smusso.

Art. 279 – Sottoscorzi

I sottoscorzi sono sciaveri passati per la sega anche sul rovescio, per lo meno fino a metri 3,30. Debbono essere sani. Si trattano a pezzo.

Art. 280 – Bottolame

Per bottolame si intende il legname segato in tavole di lunghezza da metri 2,20 a metri 3,50 e larghezza da cm. 16 in avanti.

Art. 281 – Qualità del bottolame

Il bottolame viene usualmente trattato in qualità “tombante”, esclusa comunque la quarta scelta.

Art. 282 – Cortame

Per “cortame” si intende il legname segato in tavole di lunghezza da m. 1 a m. 3,50 e della larghezza da cm. 8 in avanti. Viene trattato anche a peso.

Art. 283 – Boules

Per “tavolame in boules” si intende merce dello stesso tronco non refilata. La misurazione della larghezza viene fatta sulla faccia più stretta per le tavole che hanno fino a 40 mm. di spessore. Viene fatta a metà smusso, facendo cioè la media tra la faccia più larga e quella più stretta, per gli spessori da mm. 50 in avanti.

Il mezzo centimetro va a favore dell’acquirente.

Art. 284 – Segagione tronchi per conto terzi

Nella segagione per conto terzi lo scarico dei tronchi in segheria, la segagione, la refilatura e il carico del prodotto sono di pertinenza della segheria, mentre sono esclusi l’eventuale misurazione ed accatastamento delle tavole per la stagionatura.

I cascami prodotti restano a favore della segheria.

I tronchi devono essere forniti senza terra e sassi.

Se il prezzo pattuito è a metro cubo o quintale s’intende sempre a misura tronco.

Per quanto riguarda il danno prodotto da corpi estranei quali chiodi, proiettili o sassi, il proprietario della merce sarà tenuto a pagare il danno delle attrezzature, calcolato al costo, esclusa la sosta della macchina danneggiata.

In mancanza di pattuizione precisa il pagamento del lavoro s’intende per contanti alla consegna del prodotto, senza sconto ed aumentato dell’IVA.

Sezione II

Legname di latifoglie

Art. 285 – Specie delle latifoglie

I legni di latifoglie generalmente più commerciati sono: faggio, noce, ciliegio, frassino, rovere, castagno, olmo, pioppo, acero, tiglio, betulla, robinia o acacia.

Art. 286 – Contrattazione

Le specie di latifoglie, sia in tronchi che in tavole, vengono contrattate a misura e a peso. La misura viene fatta sotto corteccia.

Art. 287 – Legname rotondo

I tronchi vengono posti in commercio con le testate ben pulite da radici, in modo da consentirne la segagione senza ulteriore lavorazione. I tronchi non vengono scortecciati.

Art. 288 – Dimensioni

Le dimensioni dei tronchi sono, salva diversa pattuizione, le seguenti:

- a) lunghezza da m. 2,00 in avanti;
- b) diametro minimo in punta, misurato sotto corteccia, di cm. 25, anche se la contrattazione viene fatta a peso.

Art. 289 – Tavolame

Il tavolame di latifoglie non viene classificato in scelte e generalmente comprende tutto il prodotto di uno o più tronchi e non è refilato.

Le tavole debbono presentare uno scoperto di almeno 15 cm. di larghezza su tutta la lunghezza.

La presenza di curve, se modesta, non costituisce difetto. Salvo pattuizioni particolari, il tavolame di latifoglie viene accettato con corteccia.

Art. 290 – Misurazione

Nelle contrattazioni a metri cubi il tavolame di latifoglie viene misurato a metà lunghezza ed a metà smusso, esclusa la corteccia per tavolame con spessore superiore a 50 mm.; per gli spessori fino a 40 mm. compresi, la misura va fatta sulla faccia più stretta. Le lunghezze vengono calcolate con progressione di 10 in 10 cm.

Art. 291 – Dimensioni

Gli spessori del tavolame di latifoglie vanno da 30 a 120 mm., con progressione di 5 in 5 mm.

Art. 292 – Stagionatura

Per stagionatura si intende che la merce è stata sottoposta ad essiccazione naturale.

Art. 293 – Merce stagionata

Con l'indicazione "merce stagionata" s'intende che il tavolame è già allo stato di stagionatura commerciale e cioè disposto in strati separati da listelli trasversali ed esposto all'aria, "in stecca", da oltre 4 mesi in coperto.

Art. 294 – Merce essiccata

Con l'indicazione "merce essiccata" si intende la merce che viene sottoposta ad un processo di essiccazione artificiale.

Art. 295 – Merce fresca

Con l'indicazione "merce fresca", riferita in particolare alle tavole di noce, ciliegio e castagno si intende che il materiale si trova in stato di macerazione, cioè ricomposto nei tronchi dai quali è stato ricavato, ammassati in cataste per il periodo necessario alla buona preparazione richiesta dalla tecnica della lavorazione successiva.

Art. 296 – Deperimenti

Il venditore non risponde dei deperimenti della merce per eccesso di macerazione (macchie biancastre, decomposizione comunemente detta cotto o carta) sopravvenuti nel periodo di mora dell'acquirente nel ricevimento della merce.

Art. 297 – Prezzo

Il prezzo è sempre riferito, anche se non specificato, a merce sana e mercantile, scevra da difetti di cipollatura, attacchi di parassiti, deperimento per eccessiva esposizione allo scoperto dopo il taglio, spaccature e fenditure.

Sezione III

Pavimenti a listoni paralleli di conifera

Art. 298 – Contrattazione

Valgono gli artt. 190 e 191 previsti per il legname da costruzione e da opera.

Art. 299 – Provenienza del legname

Per provenienza del legname si intende la zona forestale di origine. Quando la provenienza di detto legname non è espressamente pattuita, il legname adoperato può provenire da qualunque zona forestale. Quando invece è indicata la provenienza, detto legname deve essere originario della zona forestale indicata.

Art. 300 – Unità di misura

In mancanza di diversa precisazione i manufatti si intendono sempre contrattati a metro quadrato.

Art. 301 – Determinazione del prezzo

Il prezzo viene convenuto, di regola, per unità di misura (mq) esclusi gli eventuali gravami fiscali (I.V.A. etc.).

Art. 302 – Vendita senza determinazione di prezzo

Quando la consegna della merce è fatta senza determinazione di prezzo, si intende accettato quello segnato dal venditore nella fattura se, entro 8 gg. dal ricevimento della stessa, il compratore non solleva eccezioni.

Art. 303 – Spedizione e consegna

Valgono gli artt. dal 203 al 209 previsti per il legname da costruzione e da opera.

Art. 304 – Trasporto

Valgono gli artt. dal 210 al 217 previsti per il legname da costruzione e da opera.

Art. 305 – Pagamento

Valgono gli artt. dal 228 al 236 previsti per il legname da costruzione e da opera.

Art. 306 – Definizione

Vengono definiti pavimenti a listoni paralleli le fasce di legno piallate su una faccia ed incastrate ai lati a dente e canale, adatte alla pavimentazione dei locali. Essi vengono ricavati normalmente da tavole di spessore di 20, 25, 30 mm.

La profondità del dente va da 6 a 10 mm. e le larghezze delle fasce vanno da 10 a 25 cm ed oltre.

Art. 307 – Assortimenti

I pavimenti a listoni a spigoli paralleli vengono commerciati nei seguenti assortimenti:

- a) netto: l'assortimento netto è ricavato da tavole di prima scelta e netta e nettarello di cui deve avere le stesse caratteristiche;
- b) 1° e 2°: l'assortimento 1° e 2° è ricavato da tavole di prima e seconda scelta di cui deve avere le stesse caratteristiche;
- c) commerciale: l'assortimento commerciale è ricavato da tavole e sottomisure di terza scelta per falegnameria di cui deve avere le medesime caratteristiche.

In caso di mancata specificazione dell'assortimento, deve intendersi assortimento commerciale.

Art. 308 – Tolleranze di misura

I pavimenti a listoni a spigoli paralleli vengono di regola contrattati riferendosi allo spessore della tavola grezza. Così, ad esempio, per pavimento da 25 mm. si intenderà quello ricavato da tavole di spessore da 25 mm. e così via. Nei confronti della tavola grezza il pavimento finito ha un calo che deve essere contenuto nella misura massima di 4 mm.

In larghezza è tollerata una deficienza non superiore al 2%.

Art 309 – Misurazioni

I pavimenti a listoni a spigoli paralleli vengono trattati a metri quadri. Nel calcolo della quadratura non si tiene conto del maschio della tavola e pertanto la quadratura si intende, salvo diverse precisazioni, sempre al netto del maschio o dente. La merce deve essere essiccata.

Sezione IV

Perline di conifera da rivestimento

Art. 310 – Definizione

Vengono definite perline da rivestimento le fasce di legno parallele, piallate su una faccia e incastrate a dente e canale, adatte al rivestimento di pareti sia interne che esterne.

Esse vengono lavorate analogamente ai listoni per pavimenti ed hanno normalmente sulla faccia dritta delle semplici sagomature in prossimità dell'incastro.

Le perline da rivestimento vengono di regola ricavate da tavole di spessore di 15, 20 e 25 mm.

La profondità del dente va da 6 a 10 mm. e le larghezze delle fasce vanno da 10 cm in avanti.

Art. 311 – Assortimenti

Le perline da rivestimento hanno i medesimi requisiti riferentisi allo spessore della tavola grezza, analogamente ai pavimenti a listoni.

In caso di mancata specificazione dell'assortimento devono intendersi perline da tetti e quindi di assortimento commerciale.

Art. 312 – Tolleranza di misure

Le perline vengono trattate, di regola, riferendosi allo spessore della tavola grezza, analogamente ai pavimenti a listoni.

Nei confronti dello spessore della tavola grezza per la perlina già lavorata è ammessa una tolleranza di spessore nella misura massima di 4 mm. In larghezza è tollerata una deficienza di misura non superiore al 2%.

Art. 313 – Misurazione

Le perline da rivestimento si trattano a metro quadrato con esclusione del maschio o dente, come per i pavimenti a listoni, salvo diverse esplicite precisazioni. La levigatura e gli ulteriori trattamenti vengono conteggiati a

parte. La merce deve essere essiccata.

§ 2. MOBILI E SERRAMENTI

Sezione I

Mobili

Art. 314 – Prodotti in legno massiccio

L'ordine di un prodotto realizzato con legno massiccio deve essere specificato negli accordi.

Sezione II

Serramenti

Art. 315 – Riferimento misure

- a) per “ misure esterno telaio fisso” s'intende l'ingombro massimo del telaio stesso, con esclusione di eventuali listelli o cornici di finitura;
- b) per “luce netta architettonica o luce muro” s'intende la luce libera minima del vano muro finito.

Nella nota delle misure la prima dimensione è riferita alla larghezza, la seconda all'altezza.

Art. 316 – Minimo di fatturazione

Anche se non specificatamente indicato nella contrattazione, qualora il prezzo sia convenuto a metri quadri, ogni infisso (misura esterno telaio fisso), di quadratura inferiore ai mq. 1,50 sarà conteggiato per mq. 1,50 per finestre ad una anta, per mq. 1,80 per finestre a due ante e mq. 2 per porte finestre.

Art. 317 – Qualità del legname impiegato

Il legname qualificato come “legname scelto debitamente stagionato e/o essiccato” deve corrispondere alle caratteristiche di cui all'art. 266 “Prima e netta”.

Per serramenti da verniciare di qualsiasi specie di legno è ammessa umidità relativa residua che, misurata allo scarico in cantiere dei manufatti, non dovrà superare il 12%.

Art. 318 – Tolleranza sulle sezioni

Sulle sezioni nette pattuite sono ammesse tolleranze, in più o in meno, al massimo di mm. 1.

Art. 319 – Tolleranze sulle dimensioni in “misura esterno telaio fisso”

Sono ammesse tolleranze fino ad un massimo di mm. 10 in meno.

Art. 320 – Posa in opera

Salvo diverso accordo la posa in opera si intende compresa.

Art. 321 – Maniglieria e ferramenta

Di norma i tipi di maniglieria da adottare vengono approvati dall’acquirente su campioni proposti dal venditore.

Sia la maniglieria che la ferramenta concorrono alla formazione del prezzo.

Art. 322 – Esclusioni

Salvo diverse pattuizioni i serramenti si intendono sempre forniti con vetri, sigillanti, coloriture.

L’I.V.A. è sempre esclusa.

Art. 323 – Opere murarie

Qualora si rendessero necessarie opere murarie, il relativo compenso s’intende sempre a carico dell’acquirente.

**Cap. 12 – PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA,
POLIGRAFICHE E FOTOFONOCINEMATOGRAFICHE (*)**

Cap. 13 – PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE (*)

Cap. 14 – PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE (*)

**Cap. 15 – PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEI
MINERALI NON METALLIFERI (*)**

Cap. 16 – PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE (*)

Cap. 17 – PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA ELASTICA (*)

Cap. 18 – PRODOTTI DI INDUSTRIE VARIE (*)

(*) Non sono stati rilevati usi.

TITOLO VI

CREDITO, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI

Cap. 1 – USI BANCARI

Cap. 2 – USI DELLE ASSICURAZIONI

Cap. 3 – USI DELLE BORSE VALORI

Cap. 1 – USI BANCARI

Art. 324 – Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti (articolo 1528 C.C.)

Se il pagamento del prezzo nella vendita contro documenti avviene a mezzo di Istituto od Azienda di Credito, i documenti devono essere presentati e/o ritirati presso l'Istituto od Azienda di Credito incaricato durante l'orario di apertura degli sportelli.

Art. 325 – Obblighi degli Istituti ed Aziende di credito nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione (art. 1838 comma 2° C.C.)

Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione si intendono assunti a semplice custodia dagli Istituti ed Aziende di credito i titoli non quotati nelle Borse italiane e che non siano generalmente conosciuti sulla piazza ove viene costituito il deposito, escluso pertanto ogni obbligo dell'Istituto od Azienda di credito di chiedere in tempo utile le istruzioni al depositante per l'esercizio del diritto di opzione, per richiamo di decimi e per la conversione dei titoli.

L'Istituto od Azienda di credito esegue tuttavia le istruzioni che il cliente di propria iniziativa abbia tempestivamente impartito.

Art. 326 – Termine usuale per il preavviso di recesso dal contratto per apertura di credito a tempo indeterminato (art. 1845 C.C.)

Nelle aperture di credito a tempo indeterminato e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente di cui all'art. 1855 C.C., il recesso può essere esercitato, in caso di giustificato motivo, col preavviso anche di un solo giorno, ferma restando la sospensione immediata dell'utilizzo del credito.

Art. 327 – Liquidazione interessi nelle operazioni bancarie in genere

Nel calcolo degli interessi a carico della clientela nelle operazioni bancarie in genere, gli Istituti ed Aziende di credito computano i giorni secondo l'anno civile e dividono il numero così ottenuto per il divisore fisso dell'anno civile.

Art. 328 – Chiusura del conto corrente e interesse composto

Nelle operazioni bancarie l'interesse degli interessi (interesse composto) è calcolato portando in conto:

- a) per i depositi non vincolati, l'interesse semplice maturato annualmente;

- b) per i depositi vincolati, l'interesse semplice maturato alle relative scadenze;
- c) per i conti correnti, l'interesse semplice maturato alla fine di ogni trimestre, cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre.

L'interesse così portato nella rispettiva partita produce a sua volta l'interesse nella stessa misura.

Art. 329 – Rinnovazione di precedente operazione cambiaria

Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria gli Istituti ed Aziende di credito fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e l'estinzione dell'effetto in scadenza.

Art. 330 – Fondi (o somme) a disposizione – Significato bancario

Le espressioni “fondi a disposizione” o “somme a disposizione” stanno ad indicare somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso gli Istituti od Aziende di credito in attesa di ritiro da parte dei beneficiari.

Dette somme sono infruttifere.

Art. 331 – Accredito in conto “salvo buon fine”

L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia ed altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che l'Istituto od Azienda di credito ne abbia effettuato l'incasso.

La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

È tuttavia facoltà dell'Istituto od Azienda di credito rendere disponibile l'importo anche prima di averne effettuato l'incasso.

In caso di mancato incasso, all'Istituto od Azienda di credito spettano tutti i diritti ed azioni compresi quelli di cui all'art. 1829 del C.C.

La pratica suddetta è seguita anche nel caso di effetti, disposizioni RID e RiBa, accreditati salvo buon fine.

Art. 332 – Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia (art. 1850 C.C.)

Se il valore dei beni dati a garanzia dell'anticipazione bancaria, siano essi titoli e/o merci, diminuisce di un decimo o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, gli Istituti ed Aziende di credito, anche ai fini dell'art. 1850 C.C., usano accordare per il reintegro della garanzia un termine di cinque giorni di calendario oltre il quale l'Istituto od Azienda di credito ha il diritto di far vendere senz'altro avviso il pegno.

Art. 333 – Interessi di mora su rate scadute di mutui e finanziamenti (art. 1283 C.C.)

Nel caso di mancato pagamento di rate di rimborso di mutui e finanziamenti, estinguibili secondo piani di ammortamento, gli Istituti e le Aziende di credito percepiscono gli interessi di mora sull'intero importo delle rate scadute e non pagate.

Art. 334 – Operazioni di incasso/credito documentario (artt. 1527, 1530 C.C.)

Nelle operazioni di incasso documentario, le parti si attengono alle “Norme uniformi relative agli incassi” accertate dalla Camera di Commercio internazionale (NUI 522)⁵.

Nelle operazioni di credito documentario le parti si attengono a “Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari” accertati dalla Camera di Commercio Internazionale (NUU 500)⁶.

Art. 335 – Valuta di addebito in conto corrente

Gli assegni vengono addebitati sul conto corrente con valuta pari alla data di emissione.

Cap. 2 – USI DELLE ASSICURAZIONI

Art. 336 – Provvigioni su polizze in coassicurazione

Solo l'agenzia della compagnia delegataria, salvo espresso patto contrario tra i coassicuratori, ha diritto a trattenere la provvigione in forma ricorrente fissata dagli accordi dei sindacati provinciali di categoria.

Cap. 3 – USI DELLE BORSE VALORI

(*) Non sono stati rilevati usi.

5 Il testo è riportato a pag. 275 della presente Raccolta

6 Il testo è riportato a pag. 231 della presente Raccolta

TITOLO VII

ALTRI USI

Cap. 1 – PRESTAZIONI VARIE DI OPERA E DI SERVIZI

§ 1. USI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI D'OPERA NELL'AMBITO DELLE COSTRUZIONI

§ 2. USI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI LAVANDERIA PULISECCO

§ 3. USI DEL SETTORE ALBERGHIERO

§ 4. USI INTERNET PROVIDERS

Cap. 2 – USI MARITTIMI

Cap. 3 – USI NEI TRASPORTI TERRESTRI

Cap. 4 – USI NEI TRASPORTI AEREI

Cap. 5 – USI NELLA CINEMATOGRAFIA

§ 1. USI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI D'OPERA NELL'AMBITO DELLE COSTRUZIONI

OPERE EDILIZIE – COSTRUZIONE E RESTAURO

Art. 337 – Offerta

L'assunzione dei lavori è preceduta dalla redazione di un'offerta che di norma segue il computo metrico elaborato dal direttore dei lavori.

L'offerta è gratuita.

Art. 338 – Ritenuta di garanzia

Il pagamento viene eseguito in base ad accordi.

È uso operare una ritenuta di garanzia del 5% su ogni pagamento in acconto agli stati di avanzamento dei lavori.

Le singole ritenute sono liquidate cumulativamente in un'unica rata finale ad avvenuta accettazione dell'opera.

Art. 339 – Sistema di liquidazione delle opere in edilizia.

Il prezzo stabilito per ogni categoria di lavoro comprende tutte le provviste, la mano d'opera, l'impiego di tutti i mezzi d'opera, le opere provvisorie temporanee ed in genere ogni altra spesa necessaria a dare l'opera perfettamente completa e collaudabile.

Le opere edili ed affini possono essere liquidate a seconda degli accordi stabiliti:

- a) a misura
- b) a corpo (a “forfait”)
- c) in economia

Art. 340 – Compenso per i lavori a misura

I lavori a misura vengono compensati applicando i prezzi unitari dell'offerta alle quantità realmente rilevate ed eseguite.

Art. 341 – Compenso per i lavori a corpo (a “forfait”)

Nella descrizione delle opere da liquidarsi deve essere chiaramente indicata la quantità e la qualità, nonché la tipologia delle lavorazioni da eseguire.

Variazioni di piccola entità (circa il 5%), sia in aumento che in diminuzione della quantità stabilita, non modificano il compenso pattuito.

Lavorazioni non previste che vengono ad aggiungersi sono compensate a parte secondo quanto stabilito in contratto d'appalto, o, in assenza, in economia secondo quanto previsto dall'articolo seguente.

Art. 342 – Compenso per i lavori in economia

Sono contabilizzate in economia soltanto le prestazioni di manodopera, le forniture di materiali, i noleggi ed i trasporti richiesti o riconosciuti come tali dal direttore dei lavori, quali ad esempio:

- a) opere che comportino particolari oneri, non previste in contratto;
- b) modifiche ad opere già eseguite limitatamente a quelle non suscettibili di valutazione a misura;
- c) assistenze all'esecuzione di impianti e alla posa in opera di manufatti affidati dal committente ad altri soggetti, se non espressamente previste in offerta.

Le prestazioni di manodopera, le somministrazioni di materiali, noleggi e trasporti, che il DL riconosce doversi contabilizzare in economia, sono valutate per le quantità effettive ed ai prezzi unitari preventivamente concordati.

Art. 343 – Unità di misura

Le unità di misura nell'edilizia sono le seguenti:

Scavi: metro cubo

Fondazioni: metro cubo

Muri in calcestruzzo: metro cubo, con specifica dello spessore

Cordoli, travi, pilastri: metro cubo

Solai: metro quadrato, con specifica dello spessore

Soletta per terrazzi: metro quadrato

Ferro: a peso

Tamponamenti esterni (tipo "Poroton"): metro cubo, con specifica dello spessore

Tramezze: metro quadrato, con specifica dello spessore

Calcestruzzi per strutture sottili: metro cubo

Coperture di ogni genere: metro quadrato, con specifica di metodo e materiale di costruzione

Sovrapprezzo per abbaini: a numero

Lucernai: a numero

Grondaie, scossaline e mantovane: metro lineare, con specifica di sviluppo e spessore

Comignoli: a numero

Canne fumarie: a metro lineare

Intonaci: metro quadrato

Caldane e massetti: metro quadrato, con specifica dello spessore

Pavimenti e rivestimenti: metro quadrato

Porte: a numero

Finestre: metro quadrato

Avvolgibili e scuri: metro quadrato

Davanzali e soglie: metro quadrato o metro lineare

Stipiti: metro lineare

Pozzetti: a numero

Tubazioni: metro lineare; i singoli pezzi speciali vengono comunque computati 1 metro lineare ciascuno.

Art. 344 – Misurazione di scavi

La misurazione degli scavi viene effettuata come segue.

a) Scavi di sbancamento: il volume si determina con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'impresa all'atto della consegna e all'atto della misurazione. Il volume corrisponde alla massima superficie della costruzione da eseguire (misurata in pianta maggiorata degli spazi necessari per l'effettuazione in sicurezza delle lavorazioni in cantiere) moltiplicata per la relativa altezza di scavo.

b) Scavi a sezione obbligatoria: il volume risulta dal prodotto della base di progetto per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale quando detto scavo non viene effettuato.

In ogni tipo di scavi i trovanti di volume superiore a mc 0,3 e la roccia dura vanno computati a parte.

Nel prezzo di scavo è compreso il deposito del materiale nell'ambito del cantiere o il carico su automezzo.

Il trasporto in discarica ed i relativi oneri di conferimento sono compensati a parte, considerando l'incremento di volume risultante dopo lo scavo. Nei conferimenti a peso si assume convenzionalmente come peso specifico del materiale 1,6 tonn/mc.

Art. 345 – Misurazione di riporti

Il computo dei volumi dei riporti viene effettuato con il metodo delle sezioni ragguagliate e valutato al netto dei volumi delle opere di fondazione.

All'atto della consegna dei lavori, l'appaltatore deve eseguire, in contraddittorio con il direttore lavori, il controllo delle quote effettive del terreno in base alle sezioni trasversali e la verifica delle distanze tra le sezioni stesse.

Il volume dei riporti viene determinato in base a tali rilievi e in base a quelli da effettuare a opere (o parti di opere) finite, con riferimento alle quote di progetto.

Art. 346 – Misurazione di calcestruzzi, acciaio e casseri

Tutti i calcestruzzi vengono misurati a volume, con metodi geometrici, sulla base di quanto effettivamente realizzato. Non si deducono i volumi dell'acciaio di armatura, i vani di porte e finestre, i cavedi/incassi per il passaggio di reti tecnologiche. Per i calcestruzzi strutturali va garantita la classe di resistenza indicata nel progetto.

Le casseforme sono computate in base allo sviluppo delle facce interne a contatto con conglomerato cementizio.

Il peso dell'acciaio viene determinato misurando lo sviluppo lineare di ogni barra (comprese sagomature e uncinature) e moltiplicandolo per il peso unitario stabilito nelle tabelle U.N.I. vigenti.

Il peso dell'armatura può essere altresì certificato con pesature ufficiali.

Art. 347 – Misurazione di riempimenti, caldane, massetti

I drenaggi in pietrame ed i sottofondi in ghiaia vengono valutati a volume o a peso.

I pavimenti, i sottofondi, i massetti, le caldane, vengono valutati in base alla loro superficie effettiva. Nella misurazione sono da detrarre le zone non pavimentate nel caso in cui siano singolarmente superiori a mq 1,00.

La lisciatura a frattazzo fino ed a cazzuola viene valutata in base alla sola superficie effettivamente trattata.

Art. 348 – Misurazione di isolamenti – impermeabilizzazioni

Isolamenti, impermeabilizzazioni e materiali fonoassorbenti vengono valutati in base all'effettiva superficie.

Le sovrapposizioni, anche se necessarie, non vengono computate.

Art. 349 – Misurazione di murature – tramezze

Le murature in genere si misurano geometricamente in base al volume o alla superficie, secondo la categoria, con misure prese sul vivo dei muri, esclusi quindi gli intonaci.

Art. 350 – Misurazione di solai – coperture

I solai si computano in base alla superficie netta interna dei vani che ricoprono (qualunque sia la loro forma) misurata al rustico delle murature o strutture principali di perimetro del locale sottostante, escluso quindi l'incastro o l'appoggio sulle murature stesse.

Si considera solaio anche la superficie in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da conglomerato cementizio.

I solai inclinati sono misurati e contabilizzati per il loro effettivo sviluppo.

I manti di copertura in genere sono computati a metro quadrato, misurando geometricamente la superficie delle falde del tetto senza alcuna deduzione di vani per fumaioli, lucernai ed altre parti sporgenti dalla copertura.

Art. 351 – Misurazione di intonaci

Gli intonaci si computano a metro quadrato per la superficie di sviluppo.

Lavorazioni particolari quali spallette, rilievi o cornici possono essere valutate a parte.

Art. 352 – Misurazione di tubazioni – canne – pozzetti – depuratori

La valutazione delle tubazioni si effettua misurando, sull'asse della tubazione, la lunghezza effettiva posta in opera, senza tener conto né delle parti destinate a compenetrarsi, né degli sfridi e detraendo la lunghezza dei pezzi speciali, compensati a parte.

Art. 353 – Detrazioni per fori

La misurazione di talune lavorazioni viene effettuata “vuoto per pieno” con detrazione dei fori oltre certi valori, in considerazione di maggiori oneri sostenuti nell'esecuzione (quali ad esempio formazione di spallette, piattabande, casseratura per nicchie, etc).

Non vi è uniformità nella definizione dei parametri.

LAVORI DI IMBIANCATURA, VERNICIATURA, STUCCATURA

Art. 354 – Lavori di imbiancatura, verniciatura, stuccatura

Per i lavori di imbiancatura, verniciatura, stuccatura si applicano gli articoli precedenti, in quanto compatibili.

Per convenzione, alle misure rilevate vengono applicati coefficienti moltiplicatori in base alle differenti lavorazioni.

LAVORI DI POSA IN OPERA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Art. 355 – Misurazioni

Per i lavori il cui corrispettivo è stato concordato a misura in base a prezzi unitari, l'ammontare dello stesso si calcola di norma con riferimento alle quantità effettivamente eseguite.

A seconda delle lavorazioni le unità di misura possono essere il metro

quadrato ed il metro lineare, ma il prezzo può anche essere determinato “a pezzo”.

Eventuali scorte di materiale di riserva richiesto dal committente vanno compensate a parte.

Art. 356 – Prezzo “a forfait”

Quando il committente e l'appaltatore concordano un prezzo “a forfait”, i lavori devono essere inequivocabilmente descritti.

Se per il committente si verificasse la necessità di apportare delle modifiche ai lavori concordati, si deve preliminarmente concordare il nuovo prezzo globale, ovvero i prezzi unitari per i lavori eccedenti, non previsti nell'originario contratto.

Art. 357 – Materiali forniti dal committente

I materiali forniti dal committente devono considerarsi pronti e disponibili al piano dove sarà fatta la posa in opera.

Art. 358 – Lavori di piccola entità

Per i lavori di piccola entità, o per l'esecuzione di gradini, spalle, corrimano e rifacimenti in genere, la valutazione del costo viene fatta di volta in volta sulla base delle caratteristiche del lavoro.

§ 2. USI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI LAVANDERIA PULISECCO

Art. 359 – Ordinazioni

Il pulitintore, all'atto del ricevimento della merce, è tenuto a rilasciare al cliente una bolletta di ricevuta contenente l'intestazione della ditta, il nome del cliente, la data di emissione, nonché una descrizione sommaria dei capi, atta ad individuarli.

Tale ricevuta costituisce documento per il ritiro del capo lavato.

L'affidamento del capo per la lavatura si intende, salvo diverso accordo, comprensivo anche della stiratura.

Di regola il termine di riconsegna è concordato verbalmente.

Art. 360 – Verifica merce

All'atto della consegna del capo le parti lo verificano sommariamente, evidenziando eventuali anomalie o difetti del capo stesso e/o del tessuto, le macchie evidenti e, se nota, la loro natura.

La presenza di particolari accessori (bottoni, perline, fibbie, guarnizioni e simili), che durante la lavorazione potrebbero essere danneggiati o

causa di danneggiamento, viene segnalata dal pulitintore al momento del ricevimento.

Quando il pulitintore riscontra tali rischi in assenza del cliente, sospende la lavorazione e segnala il fatto al cliente stesso. Se quest'ultimo autorizza il lavaggio se ne assume la responsabilità, ma se il pulitintore non lo interpella risponde dell'eventuale danno.

Art. 361 – Responsabilità del pulitintore

La pulitintoria è tenuta al risarcimento del danno per la perdita o il deterioramento totale o parziale dei capi.

La merce si considera smarrita scaduti 90 giorni dalla data in cui il cliente ne ha chiesto la restituzione.

Il pulitintore non risponde per danni causati da lavorazione effettuata secondo quanto riportato in etichettature o simbolismi erronei.

Il pulitintore generalmente avverte il cliente quando, per qualità dei tessuti o per particolarità degli accessori (bottoni, fibbie, guarnizioni e simili), l'operazione di lavatura potrebbe non dare esito soddisfacente. Se in tal caso la lavorazione viene confermata, si intende effettuata ad esclusivo rischio e pericolo del cliente.

Art. 362 – Entità del risarcimento

Per determinare il valore del capo si fa riferimento allo scontrino fiscale, o, in assenza, alla dichiarazione resa dal commerciante che ha venduto il capo stesso.

L'entità del risarcimento viene concordata verbalmente, anche tenendo presente lo stato di usura del capo.

Il risarcimento del valore del capo lo rende di proprietà del pulitintore, salvo accordi diversi.

Art. 363 – Riconsegna

Il pulitintore usa riconsegnare la merce al portatore della bolletta di ricevuta, senza assicurarsi se questi sia o meno il proprietario.

La pulitintoria non è responsabile dei danni e delle conseguenze che possono derivare dal mancato ritiro dei capi oltre il periodo di 6 mesi a partire dalla data prevista di riconsegna.

Sono esclusi i casi di custodia che devono essere specificati per iscritto.

Art. 364 – Verifica dei capi

Il cliente deve verificare i capi che ritira al momento della riconsegna.

Non sono ammessi reclami oltre gli 8 giorni successivi a tale riconsegna; decorso tale termine la tintoria non si assume alcuna responsabilità.

Art. 365 – Perdita della bolletta

In caso di smarrimento della bolletta, il cliente deve fornire tutti gli elementi per l'individuazione del capo (epoca di consegna, descrizione) e il pulitintore ha facoltà di riservarsi al massimo tre o quattro giorni per la ricerca.

Art. 366 – Lavanderie rapide o monoprezzo

Le lavanderie rapide organizzano il proprio lavoro in funzione della rapidità di esecuzione, della quantità dei capi trattati e del prezzo praticato.

Tali caratteristiche impongono delle distinzioni negli usi sopra riportati per quanto riguarda, in particolare, la mancata indicazione del nome del cliente nella bolletta di ricevuta, l'assenza di verifica sommaria dei capi, la mancata sospensione del servizio in attesa di istruzioni del cliente, il mancato avviso al cliente che l'esito del lavaggio potrebbe essere insoddisfacente.

Il prezzo viene corrisposto all'atto dell'ordinazione.

§ 3 . USI DEL SETTORE ALBERGHIERO

Art. 367 – Prenotazioni

Con la prenotazione il cliente si impegna ad occupare la camera alla data convenuta e, comunque, a pagarla da tale data.

La prenotazione con caparra si considera valida fino alle ore 10.00 del giorno successivo a quello stabilito, termine ultimo oltre il quale l'albergatore può incamerare la caparra senza obbligo di trasferire la prenotazione a data successiva. Tale prescrizione non opera quando l'impedimento del cliente sia dovuto a cause di forza maggiore.

La prenotazione non garantita da caparra è valida fino alle ore 18.00 del giorno stabilito, salvo avviso di ritardo.

Particolari trattamenti devono essere specificati dal cliente ed accettati dall'albergatore.

Art. 368 – Validità delle prenotazioni

La prenotazione è valida solo se confermata dall'albergatore, il quale ha facoltà di accettare l'impegno dietro versamento di caparra.

Normalmente la misura della caparra è pari ad $\frac{1}{3}$ del costo totale del soggiorno.

Art. 369 – Prezzi

Nei regimi di pensione completa e di mezza pensione si intendono normalmente escluse le bevande.

Art. 370 – Orario dei pasti

I clienti sono tenuti a rispettare l'orario dei pasti stabilito dalla Direzione dell'albergo, che ha facoltà di non somministrare pasti fuori orario.

Art. 371 – Pasti non consumati

Il cliente con trattamento di pensione completa o mezza pensione, che ne faccia richiesta la sera precedente, ha diritto ad un cestino da viaggio in luogo del pasto che prevede di non consumare in albergo.

Art. 372 – Rimborso pasti non consumati

In caso di trattamento di pensione completa o mezza pensione, i pasti non consumati in albergo danno diritto ad un rimborso pari ad $\frac{1}{4}$ del prezzo praticato per il pasto, purchè lo si richieda entro le ore 8.00 del giorno stesso.

Il cliente che non intenda consumare il pasto non può farlo consumare ad altri in sua vece.

Art. 373 – Diritto di tappo

Il cliente che intenda consumare a tavola o nelle aree comuni alimenti o bevande non forniti dall'albergo, deve essere autorizzato dall'albergatore, cui è data facoltà di chiedere un corrispettivo per il servizio (cd. "diritto di tappo").

Art. 374 – Termine di rilascio delle stanze

Il cliente deve liberare la stanza entro le ore 10.00 del giorno della partenza.

Se il termine non viene rispettato l'albergatore può esigere il pagamento del prezzo della stanza per un giorno ulteriore.

Art. 375 – Inadempimenti del contratto

Il cliente che receda in anticipo dalla permanenza pattuita in albergo, ovvero che ne ritardi l'arrivo, è tenuto a pagare all'albergatore la tariffa della sola camera per tutto il periodo indicato nella prenotazione, sempre che l'albergatore non rioccupi o abbia rioccupato la camera stessa alle medesime o migliori condizioni.

La ritardata occupazione della camera non dà diritto al cliente di protrarre la permanenza oltre il giorno stabilito.

Art. 376 – Animali

L'ammissione degli animali in albergo è consentita previa autorizzazione dell'albergatore. Questi, in caso di accettazione, può applicare per l'animale un supplemento preventivamente comunicato ed accettato dal cliente.

Il cliente custodisce l'animale accettato nella propria camera e non può, anche se accompagnato, farlo accedere alle sale dei locali comuni e alla sala da pranzo.

Art. 377 – Cose ingombranti

Il cliente è tenuto a depositare gli oggetti ingombranti e le attrezzature sportive nei locali dell'albergo a ciò destinati, salva diversa specifica autorizzazione.

Art. 378 – Cose dimenticate

Quando vengano reperiti oggetti dimenticati, l'albergatore può rispedirli al cliente facendosi rimborsare le spese sostenute, o depositarli presso l'ufficio economato del Comune.

Art. 379 – Corrispondenza

Nel caso di corrispondenza indirizzata al cliente e pervenuta dopo la sua partenza, l'albergatore può respingerla al mittente, rispedirla al cliente o riconsegnarla all'ufficio postale.

In nessun caso la corrispondenza può essere trattenuta o distrutta.

Art. 380 – Prenotazione di camera a mezzo agenzie di viaggio

Gli albergatori che accettano prenotazioni a mezzo di agenzie di viaggio usano corrispondere alle stesse una commissione.

Art. 381 – Prenotazioni per gruppi di clienti a mezzo agenzie di viaggio

Ai fini della prenotazione si intende per gruppo di clienti un numero minimo di 15 persone, considerato come entità unica sia dall'agente che dall'albergatore.

È d'uso concedere una gratuità per ogni gruppo superiore a 20 persone.

Art. 382 – Opzione

È uso che l'albergatore conceda un diritto di opzione sulle camere prenotate dall'agenzia; tale diritto deve essere esercitato entro i termini di volta in volta pattuiti.

§ 4. USI INTERNET PROVIDERS

Art. 383 – Definizione

Il contratto di fornitura di servizi Internet è quello con il quale una parte, il *provider*, concede ad un'altra, il cliente, l'accesso alla rete Internet (*Provider di connettività*) e/o fornisce ulteriori servizi (*Provider di servizi*), gratuitamente o verso un corrispettivo.

Art. 384 – Forma

Il contratto viene di norma concluso verbalmente, oppure on-line.

Il contratto stipulato con il Provider di servizi viene usualmente concluso on-line.

Art. 385 – Obblighi del cliente

Il cliente si impegna a rispettare le regole di buon uso dei servizi di rete, denominate *netiquette*.

Il cliente, identificato da un codice (*username*) e da una parola chiave (*password*), potendo utilizzare anche pseudonimi per l'accesso ai servizi, garantisce la veridicità e l'esattezza dei dati anagrafici forniti al *provider*, ove richiesti.

Il cliente custodisce la parola chiave (*password*) nella massima riservatezza e con la massima diligenza.

Art. 386 – Responsabilità del cliente

Il cliente si assume la responsabilità dei dati e delle informazioni immesse in rete e del loro contenuto.

Art. 387 – Prestazioni ed obblighi del provider

Il *provider* si impegna a fornire al cliente, con continuità, l'accesso alla rete e/o ai servizi Internet previsti dall'offerta, salvo sospensioni per manutenzioni.

Art. 388 – Responsabilità del provider – Casi di esclusione

La responsabilità del *provider* nel caso di mancata continuità nell'erogazione dei servizi, è esclusa nei casi di:

- a) forza maggiore o caso fortuito;
- b) manomissioni effettuate dal cliente o da terzi su servizi o sulle apparecchiature situate presso il cliente;
- c) errata utilizzazione dei servizi da parte del cliente;
- d) mal funzionamento degli apparecchi di connessione di proprietà del cliente e da lui utilizzati, o quando questo derivi dal mancato rispetto

di leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed infortunistica.

Art. 389 – Utilizzo del servizio

L'erogazione del servizio presuppone il perfezionamento del contratto e la fornitura dei dati anagrafici del cliente, ove richiesti.

I costi relativi al collegamento sono a carico del cliente.

Il collegamento presuppone la corretta configurazione del proprio computer, l'installazione del software di collegamento ed il buon funzionamento delle apparecchiature fornite dal *provider*.

Cap. 2 – USI MARITTIMI (*)

(*) Non sono stati rilevati usi.

Cap. 3 – USI NEI TRASPORTI TERRESTRI

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 390 – Ordine di trasporto

Ove non sia diversamente specificato, l'ordine di trasporto si intende conferito per il giorno lavorativo successivo a quello in cui perviene all'autotrasportatore.

Art. 391 – Forma del contratto – Documenti di trasporto

Il contratto di trasporto viene, di regola, concluso verbalmente.

Per i trasporti per ferrovia e per il trasporto a carico completo il vettore riceve dal mittente, e firma per ricevuta, il documento di trasporto (DDT).

Art. 392 – Nolo e pagamenti

Nel conferire l'incarico il mittente può stabilire che la spedizione avvenga:

- in porto franco, cioè con corrispettivo a carico del mittente;
- in porto assegnato, cioè con corrispettivo a carico del destinatario.

Se la prescrizione di porto non è indicata nel contratto, nella lettera di vettura o in altro documento equipollente, la spedizione è effettuata in porto assegnato. Viene accettata solo in porto franco la spedizione di merce soggetta

a rapido deterioramento e di quella il cui valore presumibile non raggiunge il costo della spedizione.

Salvo diverso accordo, il pagamento viene effettuato all'atto della riconsegna per il porto assegnato e all'atto del ricevimento della merce da parte del corriere per il porto franco.

Art. 393 – Responsabilità del vettore

Il vettore non risponde dei danni causati da ritardi, perdite od avarie derivanti da cause di forza maggiore, da vizi della merce, da insufficiente o difettoso imballaggio, tranne nel caso in cui l'imballaggio venga eseguito dal vettore.

Il mittente è tenuto ad informare il vettore se la merce è stata assicurata a sua cura e deve indicare la compagnia presso la quale la merce è stata assicurata.

Il vettore non stipula alcuna assicurazione senza esplicita richiesta, di norma scritta, da parte del mittente; la sola dichiarazione del valore della merce non impegna il vettore ad assicurarla.

Art. 394 – Imballaggio

L'imballaggio delle merci di norma è di spettanza del mittente e deve essere confezionato in relazione alla loro natura.

Il vettore deve segnalare al mittente i casi in cui l'imballaggio è insufficiente.

Art. 395 – Modalità di ritiro e consegna

Il carico o scarico per i trasporti a collettame si intende effettuato al piano terra numero civico del mittente o del destinatario.

I ritiri e le consegne in locali superiori al piano terra, o comunque in punti diversi da quelli previsti al comma precedente, vanno considerati prestazioni supplementari al normale contratto di trasporto e conseguentemente maggiorati secondo i corrispettivi da valutarsi in dipendenza dell'entità della prestazione.

Tali prestazioni sono a carico del mittente per le spedizioni in porto franco e del destinatario per quelle in porto assegnato.

Art. 396 – Merci voluminose

Per i trasporti a carico completo la voluminosità è calcolata in base allo spazio richiesto, in relazione alla portata del mezzo.

Art. 397 – Merci fragili

Per tali merci il mittente è tenuto a indicare all'esterno dell'imballo adeguate diciture e/o simboli.

Art. 398 – Modalità di esercizio del diritto di ritenzione

Il vettore può esercitare il diritto di ritenzione previsto dal codice civile inviando preventivamente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, un avviso di giacenza.

Dal ricevimento dell'avviso ci sono due giorni di tempo per il ritiro, oltre i quali scatta il pagamento della sosta e decorrono i trenta giorni, trascorsi i quali si esercita il diritto.

Art. 399 – Avarie

Se la merce trasportata è assicurata, il vettore, in caso di avaria, deve promuoverne l'accertamento con l'intervento di un rappresentante dell'istituto assicuratore.

Il vettore non è responsabile della mancata constatazione delle avarie, qualora queste non siano esternamente rilevabili.

Art. 400 – Pesatura della merce

La bolletta della pesa pubblica fa fede a tutti gli effetti, salvo il diritto del vettore di controllare il peso delle merci da trasportare.

Art. 401 – Calo della merce

Non è ammesso alcun calo nel peso delle merci trasportate, tranne nel caso in cui si tratti di merci soggette a calo naturale.

Art. 402 – Corrispettivo del trasporto

Salvo nei casi in cui sia obbligatoria l'applicazione della tariffa a forcella ai sensi della L. 298/74, il corrispettivo del trasporto viene stabilito di volta in volta, per chilogrammi, in rapporto alla distanza, alla qualità, alla quantità e al volume delle cose da trasportare.

Art. 403 – Pagamento del trasporto

Qualora il trasporto sia effettuato in porto franco, il destinatario rilascia al vettore una ricevuta della merce da presentare al mittente per l'incasso del corrispettivo del trasporto, ove il corrispettivo non sia stato già pagato.

Per i trasporti effettuati in porto assegnato, il pagamento è effettuato dal destinatario alla consegna.

Art. 404 – Mandato di contrassegno

Il mandato di contrassegno deve risultare dai documenti di trasporto in

modo chiaro e visibile, con dicitura “contrassegno”, seguita dall’importo da esigere in cifre ed in lettere.

Art. 405 – Mancata riconsegna della merce

La mancata riconsegna, per qualsiasi motivo, della merce al destinatario autorizza il corriere a rispeditirla al mittente se, entro 30 gg. dal passaggio in giacenza e comunque dalla spedizione dell’avviso di giacenza, la merce non sia stata svincolata o il mittente non abbia fornito istruzioni; in tal caso il mittente è tenuto a rifondere le spese di giacenza e del ritorno.

Art. 406 – Spedizione

Nel trasporto a collettame l’onere dello stivaggio della merce ricade sullo spedizioniere, anche se questi si avvalga dell’opera di terzi. Lo spedizioniere è tenuto altresì a predisporre le operazioni per lo scarico della merce. Tuttavia, nel caso di trasporto di merci o di materiali per lo scarico dei quali si renda necessario l’impiego di gru o di altri mezzi di sollevamento, lo spedizioniere vi provvede a spese del destinatario.

Nel trasporto a collettame con la clausola “da porta a porta” lo spedizioniere è tenuto alla presa ed alla consegna a domicilio.

Lo spedizioniere, in mancanza di istruzioni da parte del committente, deve operare la scelta dei mezzi idonei per l’esecuzione del trasporto nel migliore interesse del committente.

Art. 407 – Consegna della merce al vettore

La responsabilità dello spedizioniere cessa all’atto della regolare consegna delle cose al vettore prescelto per il trasporto.

Art. 408 – Recapito pacchi e corrispondenza

Il corriere accetta la merce (colli e plichi) con l’intesa che l’ammontare massimo risarcibile è determinato dall’art.1 L. 450/1985.

Il risarcimento potrà essere superiore solo mediante preventivo patto scritto antecedente alla consegna della merce al vettore.

Il mandato di contrassegno deve risultare dai documenti di trasporto in modo chiaro e visibile, con dicitura “contrassegno”, seguita dall’importo da esigere in cifre ed in lettere.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL SOLO TRASPORTO A MEZZO CORRIERE

Art. 409 – Nozione, ambito di applicazione e soggetti

Per corriere si intende l'impresa esercente l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi ed iscritta al relativo Albo Nazionale degli Autotrasportatori, che effettua trasporti di collettame mediante raggruppamento di più partite e spedizioni con servizio fra località diverse, con soste tecniche per lo smistamento e l'inoltro delle merci, anche nella veste ed in funzione di concessionario postale.

Per mittente si intende colui che conferisce l'incarico (l'ordine) e dispone la consegna delle merci al corriere.

Art. 410 – Limiti di assunzione degli incarichi

Salvo diversa disposizione del mittente, il corriere ha la scelta delle vie e dei mezzi da mettere in opera, dei modi di trasporto da utilizzare, degli itinerari, dei dispositivi tecnici da adottare per l'esecuzione dell'incarico.

Art. 411 – Facoltà di recesso

Il corriere può recedere dal contratto già concluso qualora scopra che le indicazioni o l'etichettatura o l'imballaggio od i documenti ed in generale i requisiti della merce consegnatagli ed eventualmente già accettata, non siano conformi a leggi, regolamenti, atti amministrativi e convenzioni internazionali e comunque non consentano un normale svolgimento dell'incarico; ha la stessa facoltà allorché le merci per loro natura possano arrecare pregiudizio a persone, animali, cose o siano soggette a rapido deterioramento o decomposizione.

In questi casi il corriere restituisce la merce al mittente, ma in caso di pericolo imminente può procedere alla sua distruzione.

Art. 412 – Esecuzione dell'incarico

Gli incarichi trasmessi verbalmente o telefonicamente al corriere vengono normalmente confermati per iscritto dal mittente.

Gli incarichi accessori al semplice trasporto o termini di resa tassativi vengono normalmente sottoposti all'accettazione della direzione e/o del responsabile della filiale del corriere. Tale accettazione di solito viene fatta per iscritto.

La comunicazione del cliente che l'incarico è da eseguirsi per conto di un terzo non esonera il mittente dal pagamento del corrispettivo.

Art. 413 – Obblighi e incombenze del mittente

Il mittente, all'atto del conferimento dell'incarico, ha l'obbligo di fornire:

- a) tutte le indicazioni ed i documenti richiesti da disposizioni normative con particolare riferimento alle merci pericolose ed alla loro compatibilità al raggruppamento ed alla sovrapposibilità;
- b) tutte le indicazioni ed i documenti necessari per l'esatta e celere esecuzione dell'incarico, segnatamente al peso, al volume e alle misure massime d'ingombro della merce;
- c) gli orari ed i turni di chiusura del destinatario e, se trattasi di enti o stabilimenti di grandi dimensioni, il reparto o la persona incaricata al ricevimento;
- d) le avvertenze da eseguire per la riconsegna della merce fermo magazzino del corriere;
- e) l'indicazione, in modo ben visibile sui documenti di trasporto, della parola "contrassegno" seguita dall'indicazione dell'importo da esigere in cifre ed in lettere, nonché del mezzo di pagamento;
- f) l'indicazione ben visibile del porto (franco/assegnato).

Art. 414 – Controlli e documentazioni

Il corriere, salvo disposizioni di legge, non usa controllare la rispondenza delle indicazioni che il mittente fornisce ai sensi del precedente articolo, né la regolarità della documentazione dallo stesso fornita; le ricevute rilasciate o controfirmate dal corriere non implicano siffatto controllo.

Il corriere ha tuttavia la facoltà di controllare:

- a) Il peso lordo.

Qualora il peso lordo accertato dal corriere o risultante da controlli pubblici risulti superiore o inferiore a quello indicato dal mittente, la spedizione verrà tariffata per il prezzo corrispondente al peso effettivo accertato, o gravata di un sovrapprezzo, salva la rivalsa del corriere per eventuali danni derivanti dalle errate indicazioni.

- b) Il volume
- c) Le misure di ingombro.

Qualora le misure di ingombro accertate dal corriere risultino superiori a quelle indicate dal mittente, la spedizione verrà tariffata per l'ingombro effettivo accertato, o gravata di un sovrapprezzo, salva la rivalsa del corriere per eventuali danni derivanti dalle errate indicazioni.

Art. 415 – Diritto di contrordine

Eventuali disposizioni del mittente in ordine alla variazione del luogo di destinazione, del destinatario ed in generale all'esercizio del diritto di contrordine sono solitamente impartite per iscritto.

L'ordine di tenere la merce a disposizione di un terzo non può più essere modificato dal momento in cui il corriere ha dato comunicazione al destinatario originario che la merce è a sua disposizione.

Al corriere devono essere rimborsate tutte le spese sostenute in seguito al contrordine e riconosciute le relative competenze.

Art. 416 – Tempi di carico e scarico al ritiro ed alla riconsegna a domicilio

Il mittente ed il destinatario devono provvedere alle operazioni di carico e scarico all'atto del ritiro e/o riconsegna a domicilio entro i tempi strettamente necessari per effettuare l'operazione, avuto riguardo alla quantità e alla natura delle merci.

Il mittente è tenuto a consegnare la merce ed i documenti all'atto della messa a disposizione del veicolo da parte del corriere.

A richiesta del corriere il mittente od il destinatario dovrà indicare sui documenti di spedizione il tempo in cui il mezzo è rimasto a disposizione, nonché la durata delle operazioni di carico o scarico. Al corriere spetta un compenso per i tempi di attesa e di sosta.

Art. 417 – Termini di resa

L'eventuale indicazione di termini di resa o di ordini di precedenza nell'esecuzione dell'incarico da parte del mittente non impegna in alcun modo il corriere, salvo espressa accettazione per iscritto da parte della direzione e/o del responsabile della filiale del corriere ai sensi dell'art. 413.

I termini di resa si intendono sospesi:

- a) nei giorni di sabato e domenica;
- b) nei giorni festivi infrasettimanali;
- c) durante il periodo di chiusura per ferie stabilito dalla categoria;
- d) nei giorni in cui per disposizione amministrativa è vietata la circolazione sulle strade urbane e/o extraurbane;
- e) nei giorni in cui, per consuetudine o per disposizione della P.A., magazzini e/o uffici, negozi e aziende restano chiusi.

Accordi per determinati termini di resa in predeterminati giorni sono considerati "servizi urgenti" e soggetti quindi ad una maggiorazione.

Art. 418 – Svincolo delle merci

Lo svincolo della merce si intende effettuato con la sottoscrizione della bolla di consegna o di altro documento equipollente e con il contestuale pagamento del porto e, ove previsto, dell'assegno gravante la merce.

Il destinatario può disporre delle cose trasportate solo dopo aver svincolato la spedizione.

Dopo lo svincolo l'autista deve assistere all'apertura del pacco, qualora lo stesso non sia integro.

La riconsegna della merce al destinatario, nel luogo di destinazione indicato sulla lettera di vettura o altro documento equipollente, si intende effettuata a mano di qualunque persona apparentemente legittimata.

Cap. 4 – USI NEI TRASPORTI AEREI (*)

Cap. 5 – USI NELLA CINEMATOGRAFIA (*)

(*) Non sono stati rilevati usi.

APPENDICE

Misure di superficie

Il sistema metrico decimale è ormai entrato nell'uso generale dovunque in Provincia, specie quando si tratti di compravendite. In alcune località, nell'uso privato e familiare, si ricorre ancora ad antiche misure, o ad antiche maniere di misurare.

Calvia – mq. 472; corrisponde all'ottava parte dell'antico campo bellunese, usata come misura agraria nel Bellunese propriamente detto (Belluno, Sedico, Sospirolo, Trichiana, Limana, Ponte nelle Alpi) nel basso Agordino e anche a Longarone.

Passo – mq. 3,02; si usa solo in via privata o familiare quale misurazione del terreno nell'Agordino.

Passo di fieno – kg. 45-50 di fieno; talora si calcola la superficie dei prati maturati in dipendenza dei prodotti in fassi di fieno.

Passo di legna da ardere – una catasta, alla rinfusa, cubica, del lato di m. 1,75.

Ster – mq. 842,10; misura di superficie usata in tutto il Feltrino.

Campo trevigiano – mq. 5.200; misura usata nei comuni di Alano, Quero e Vas.

Stαιο – per il comune di Mel corrisponde a mq. 776,80; per il comune di Lentiai a mq. 833.

Tabella riassuntiva delle percentuali di mediazione

NOTA: Salvo diversa precisazione la percentuale si intende metà dal venditore e metà dal compratore.

VOCI	PERCENTUALI
COMPRAVENDITA DI TERRENI E FABBRICATI Sull'intero ammontare della somma pattuita	6%
LOCAZIONE DI CASE CIVILI, VILLE, APPARTAMENTI, ABITAZIONI IN GENERE Sul canone del primo anno, metà dal locatore e metà dal conduttore	2 mensilità
LOCAZIONE STAGIONALE DI ABITAZIONI, STANZE MOBILIATE E VILLE, ANCHE IN LOCALITÀ DI CURA E DI SOGGIORNO Sul complesso dell'ammontare pattuito per il periodo concordato	12%
CESSIONE DI NEGOZI ED AZIENDE CON MERCI ED AVVIAMENTO Per qualsiasi somma, metà dal cedente e metà dal cessionario	6%
AFFITTI DI AZIENDE Sul canone del primo anno, metà dal locatore e metà dal conduttore	2 mensilità
BESTIAME: - tori da riproduzione (dal solo venditore) - tori da macello, buoi da lavoro e da macello, vacche, giovenche e vitelli (dal solo venditore) - suini da macello, cavalli, asini, muli, ovini, caprini (dal solo venditore)	1% - 3% 1% 1% - 2%

INCOTERMS 2000

**REGOLE UFFICIALI CCI
PER L'INTERPRETAZIONE
DEI TERMINI COMMERCIALI**

In vigore dal 1° gennaio 2000

"OMISSIS"

Norme ed Usi Uniformi della CCI relativi ai

<p>CREDITI DOCUMENTARI (NUU 500)</p>

Revisione 1993, in vigore dal 1° gennaio 1994

"OMISSIS"

NUUe

**Supplemento alle NUU500
per la presentazione elettronica**
Versione 1.0

In vigore dal 1° aprile 2002

"OMISSIS"

**Norme uniformi
relative agli incassi**

(NUI 522)

Revisione 1995, in vigore dal 1° gennaio 1996

"OMISSIS"